





REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Referendum regionale consultivo in materia di circoscrizioni comunali anno **2016**



Operazioni
degli Uffici di sezione,
dell'Adunanza dei presidenti
e Norme sul referendum
consultivo



**A cura del Servizio Consiglio autonomie locali
ed elettorale
della Direzione centrale autonomie locali
e coordinamento delle riforme**

**Stampa:
Stamperia del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia**

SOMMARIO

PREMESSA	7
Prima parte.....	9
Gli Uffici di sezione per il referendum	9
COMPOSIZIONE	10
1. Sanzioni	10
Il presidente	
2. Nomina e sostituzione.....	10
3. Funzioni.....	10
4. Poteri del presidente	10
Il vice presidente.....	11
Gli scrutatori	
5. Nomina e sostituzione.....	11
6. Funzioni.....	12
Il segretario	
7. Nomina e sostituzione.....	12
8. Funzioni.....	12
I rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti in consiglio comunale	
9. Designazione	12
10. Facoltà	13
11. Sanzioni	13
Uffici per la raccolta del voto nei luoghi di cura e del voto domiciliare	13
OPERAZIONI PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE	
Le operazioni preliminari all'insediamento dell'Ufficio	
12. Consegna del materiale.....	15
13. Elenchi di particolari categorie di elettori	15
Insediamento dell'Ufficio	
14. Costituzione dell'Ufficio	16
15. Accesso alla sala della votazione.....	16
Le operazioni preliminari all'autenticazione delle schede	
16. Ricognizione dell'arredamento della sala.....	17
17. Annotazioni nelle liste di sezione	17
Autenticazione delle schede	
18. Firma e timbratura.....	17
19. Rinvio delle operazioni e custodia della sala.....	18
LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE	
20. Ricostituzione dell'Ufficio	18
Votazione presso la sezione	
21. Apertura della votazione	18
22. Ammissione degli elettori alla votazione	19
23. Elettori non iscritti nelle liste della Sezione	19
24. Identificazione degli elettori	19
25. Esibizione della tessera elettorale, della sentenza o dell'attestazione	20
26. Espressione del voto.....	20
Casi particolari nel corso della votazione	21
27. Elettore che indugia artificiosamente nell'espressione del voto.....	21
28. Schede deteriorate	21
29. Schede prive del bollo o della firma dello scrutatore	21
30. Elettore che non restituisce la scheda o la matita	21
31. Elettore che non vota nella cabina	21
32. Elettore fisicamente impedito o handicappato	22
33. Elettori non deambulanti	22
34. Elettore che vota in base a sentenza o attestazione.....	23
35. Elettori di cui all'articolo 29, comma 2, lett. c) e d) della LR 28/2007	23

LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO	24
----------------------------------	----

Operazioni di riscontro dopo la votazione	24
36. Accertamento del numero dei votanti	24
37. Corrispondenza del numero delle schede autenticate residue con il numero dei non votanti	24
38. Formazione e invio della Busta 3-Ref. e della Busta 4-Ref.	24

Scrutinio

39. Inizio dello scrutinio	25
40. Ripartizione dei compiti	25
41. Modalità dello scrutinio	25
42. Schede bianche	25
43. Casi di nullità	26
44. Voti contestati	26
45. Controllo dello scrutinio	26
46. Risultato dello scrutinio	26
47. Formazione delle buste	26
48. Invio delle buste	27
49. Riconsegna del materiale	27

Appendice A

DESTINAZIONE DELLE BUSTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

Prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio:.....	28
---	----

Al termine delle operazioni di scrutinio:.....	28
--	----

Al termine delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti:	28
---	----

Appendice B

PRINCIPALI SANZIONI	29
---------------------------	----

Seconda parte

L'Adunanza dei presidenti

COMPOSIZIONE	31
50. Poteri del presidente	31
51. Accesso alla sala	31
52. I rappresentanti dei gruppi consiliari	31

LE OPERAZIONI DELL'ADUNANZA DEI PRESIDENTI	32
--	----

Appendice C

Norme sul referendum consultivo

Deliberazione del Consiglio regionale 1° febbraio 2016, n. 29

Referendum consultivo per l'istituzione del Comune di "Monfalcone Ronchi Staranzano". Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, articolo 17...... 34

Deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2016, n. 33

Referendum consultivo per l'istituzione del Comune di "Monfalcone Ronchi Staranzano". Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, articolo 17. Deliberazione consiliare n. 29 del 1° febbraio 2016. Correzione di errore materiale...... 38

Deliberazione del Consiglio regionale 1° febbraio 2016, n. 30

Referendum consultivo per l'istituzione del Comune di "Tramonti". Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, articolo 17...... 39

Deliberazione del Consiglio regionale 23 febbraio 2016, n. 32

Referendum consultivo per l'istituzione del Comune di "Codroipo Camino". Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, articolo 17...... 42

Principali norme applicabili

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali. .. 45

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico...... 50

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 22

Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare. .. 54

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale..... 56

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 <i>Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati</i>	74
Legge 25 maggio 1970, n. 352 <i>Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.</i>	81
ALTRE NORME APPLICABILI	
Legge 13 marzo 1980, n. 70 <i>Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione</i>	82
Legge 21 marzo 1990, n. 53 <i>Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale</i>	84
Legge 15 gennaio 1991, n. 15 <i>Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti</i>	85
Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 <i>Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.</i>	87
Decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49 <i>Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.</i>	96

Premessa

L'istituto del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali è previsto dalla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5. In particolare, l'articolo 17 della legge, al comma 1, dispone che l'istituzione di nuovi comuni, anche in seguito alla fusione di più comuni, è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo.

Il procedimento referendario è disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18. Continua, inoltre, a trovare applicazione, in via suppletiva e in quanto compatibile, la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, la quale a sua volta rinvia, per quanto dalla stessa non espressamente disciplinato, alle disposizioni della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20 (tale rinvio, a seguito dell'abrogazione della legge regionale 20, deve intendersi effettuato alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28), della legge 25 maggio 1970, n. 352 e, ancora in via suppletiva e in quanto compatibili, del testo unico delle leggi recanti le norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (di seguito, per brevità, denominato t. u. 361/1957).

Le presenti istruzioni sono state predisposte per agevolare gli Uffici di sezione e l'Adunanza dei presidenti nell'esercizio delle competenze agli stessi attribuite dalla legge.

Nelle istruzioni, per comodità di lettura, sono indicati gli estremi delle norme vigenti, senza indicare le varie norme di modifica.

Per rendere più agevole la verbalizzazione delle operazioni, sono stati predisposti due modelli di verbale; uno per le operazioni degli Uffici di sezione e uno per quelle dell'Adunanza dei presidenti. Al fine di evitare errori od omissioni nella compilazione del verbale, che potrebbero influire sulla regolarità delle operazioni, si raccomanda che:

- a) ogni paragrafo del verbale sia compilato con la più scrupolosa osservanza delle disposizioni di legge e, per quanto in queste non previsto, delle presenti istruzioni, senza omettere alcun paragrafo, a meno che ciò non sia espressamente previsto;
- b) i dati numerici da riportare nei due esemplari del verbale degli Uffici di sezione siano trascritti con la massima esattezza, poiché costituiscono gli elementi partendo dai quali l'Adunanza dei presidenti procederà alle operazioni di propria competenza, compresa la proclamazione del risultato del referendum;
- c) i due esemplari del verbale riportino in ciascun foglio, negli appositi spazi, la firma di tutti i componenti l'Ufficio e il bollo della Sezione;
- d) gli atti e i relativi allegati da inoltrare ai vari Uffici siano inseriti nelle corrispondenti buste di cui l'Ufficio è dotato.

Si ricorda, infine, che il presidente e il segretario hanno la piena responsabilità della regolare compilazione del verbale e, in caso di inadempienza, incorrono nelle sanzioni amministrative o penali previste dal t. u. 361/1957.

Prima parte

Gli Uffici di sezione per il referendum

Composizione

In ogni sezione è costituito un Ufficio di sezione per il referendum (di seguito "Ufficio"). L'Ufficio è composto da un presidente, da tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario (articolo 16, comma 1, della legge regionale 22/1988).

Per gli Uffici nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con meno di cento posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro (articolo 16, comma 2, della legge regionale 22/1988). Lo stesso vale per gli Uffici che devono procedere alla raccolta del voto domiciliare.

L'incarico di presidente, scrutatore e segretario è obbligatorio per le persone designate (articolo 9, comma 7, della legge regionale 28/2007).

I componenti sono considerati, durante l'esercizio delle loro funzioni, pubblici ufficiali (articolo 9, comma 7, della legge regionale 28/2007). Per i reati commessi nei loro confronti si procede con giudizio direttissimo (articolo 112 del t. u. 361/1957).

L'Ufficio non è un collegio perfetto in quanto può legittimamente funzionare anche se non sono presenti tutti i componenti. **Per la validità delle operazioni, infatti, è sufficiente che siano presenti tre componenti, fra i quali il presidente o il vice presidente**, ad eccezione delle operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere presenti (articolo 9, comma 8, della legge regionale 28/2007).

Per "operazioni dell'Ufficio" si intendono tutti gli adempimenti compiuti dal momento dell'insediamento sino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio.

- 1. Sanzioni** Chi, senza giustificato motivo, rifiuta l'incarico o non è presente all'atto dell'insediamento, è punito con la multa da euro 309 a euro 516 (articolo 108 del t. u. 361/1957). La stessa sanzione si applica ai componenti che, senza giustificato motivo, si allontanano dall'Ufficio prima del termine delle operazioni.

Il presidente

- 2. Nomina e sostituzione** Il presidente dell'Ufficio è nominato dal Presidente della Corte d'appello di Trieste (articolo 35 del t. u. 361/1957).

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surroga normale, il sindaco provvede alla sua sostituzione attingendo dall'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) oppure, in via subordinata, designa un elettore iscritto nelle liste elettorali del proprio comune (articolo 9, comma 3, della legge regionale 28/2007).

- 3. Funzioni** Spetta al presidente, sentiti gli scrutatori, decidere sulle difficoltà e gli incidenti concernenti le operazioni dell'Ufficio e sui reclami, anche orali, presentati, nonché sulla contestazione e la nullità dei voti. Tutte le decisioni sono riportate nel verbale (articolo 9, comma 9, della legge regionale 28/2007).

- 4. Poteri del presidente** Il presidente, in quanto incaricato dei compiti di polizia:

- a) dispone degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni o commette reato (articolo 44, primo comma, del t. u. 361/1957);
- b) può richiedere l'ingresso nella sala della votazione degli appartenenti alla Forza pubblica e alle Forze armate. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare nella sala anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, soltanto in caso di disordini nel locale in cui si vota o nelle vicinanze (articolo 44, secondo e terzo comma, del t. u. 361/1957);
- c) riceve le proteste e i reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio notificati dagli ufficiali giudiziari che, a tal fine, possono entrare nella sala della votazione in qualsiasi momento (articolo 44, quarto comma, del t. u. 361/1957);
- d) può, di sua iniziativa, e deve, quando tre scrutatori lo richiedono, disporre l'ingresso e la permanenza nella sala della votazione, anche prima dell'inizio delle operazioni, degli appartenenti alla Forza pubblica e alle Forze armate (articolo 44, quinto comma, del t. u. 361/1957);
- e) avanza tutte le richieste ritenute opportune sia alle autorità civili sia ai comandanti militari, che sono tenuti ad ottemperarvi, anche per assicurare agli elettori il libero accesso al locale in cui è sito il seggio e impedire gli assembramenti, anche nelle strade adiacenti (articolo 44, sesto comma, del t. u. 361/1957);
- f) dispone, quando ritiene che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, con ordinanza motivata, sentiti gli scrutatori, che gli elettori che hanno già votato escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione (articolo 44, settimo comma, del t. u. 361/1957);
- g) dispone l'allontanamento dalla cabina degli elettori che indugiano senza motivo nella espressione del voto o che non rispondono all'invito di restituire la scheda votata; gli elettori allontanati sono obbligati a restituire la scheda e sono riammessi a votare dopo che hanno votato gli altri elettori presenti (articolo 44, ottavo comma, del t. u. 361/1957);
- h) provvede alla custodia della sala (articolo 45, nono comma, del t. u. 361/1957);
- i) può, sentiti gli scrutatori, con ordinanza motivata, allontanare dalla sala il rappresentante dei gruppi consiliari costituiti nei consigli comunali che eserciti violenza o che continui a turbare il regolare svolgimento delle operazioni (articolo 26, secondo comma, t. u. 361/1957).

Il vice presidente

Il vicepresidente, scelto dal presidente tra gli scrutatori, coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza temporanea o impedimento sopraggiunti dopo l'insediamento dell'Ufficio (articolo 9, comma 5, della legge regionale 28/2007).

Gli scrutatori

5. Nomina e sostituzione

Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, annunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio, alla presenza dei rappresentanti dei gruppi consiliari della prima sezione, se già designati. La Commissione provvede, inoltre, a formare una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento (articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n.95, come sostituito dall'articolo 9 della legge 21 dicembre 2005, n. 270).

In caso di impedimento o rinuncia dello scrutatore, la sua sostituzione avviene secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge n. 95/1989.

La composizione dell'Ufficio resta invariata in ogni giornata, quale era all'inizio delle operazioni, anche se nel frattempo si sono presentate le persone originariamente designate.

- 6. Funzioni** Gli scrutatori:
- a) partecipano alle operazioni di autenticazione delle schede, identificano gli elettori, coadiuvano il presidente nelle operazioni di scrutinio;
 - b) esprimono parere obbligatorio sui reclami e gli incidenti relativi alle operazioni, sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati (articoli 9, comma 9, e 47, comma 1, della legge regionale 28/2007). Esprimono, inoltre, parere obbligatorio nel caso in cui il presidente intenda emanare l'ordinanza di sgombero della sala nei confronti degli elettori che hanno già votato. In materia di polizia, se tre scrutatori lo richiedono, il presidente ha l'obbligo di far entrare la Forza pubblica nella sala (articolo 44, quinto comma, del t. u. 361/1957);
 - c) esprimono parere nei casi indicati dalla legge o su richiesta del presidente.

Il segretario

- 7. Nomina e sostituzione** Il segretario è scelto dal presidente, di norma prima dell'insediamento dell'Ufficio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (articolo 9, comma 6, della legge regionale 28/2007).

In caso di temporanea assenza o impedimento del segretario, il presidente sceglie tra gli scrutatori il sostituto.

- 8. Funzioni** Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni dell'Ufficio. In particolare, provvede alla compilazione del verbale, alla registrazione, assieme agli scrutatori, dei voti durante lo scrutinio, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla preparazione delle buste.

I rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti in consiglio comunale

- 9. Designazione** Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici di sezione di ciascun comune possono assistere i rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti nel rispettivo consiglio comunale. La designazione del rappresentante per ciascun gruppo è effettuata dal rispettivo capogruppo, con atto autenticato nella firma (articolo 4, comma 2, della legge regionale 18/2007).

Benché la legge non lo preveda espressamente, si ritiene che per ciascun Ufficio possa essere designato anche un rappresentante supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione demandata ai rappresentanti.

Le designazioni dei rappresentanti sono comunicate, entro il venerdì precedente la votazione, al segretario del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici di sezione. Le designazioni possono anche essere comunicate direttamente ai presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione (articolo 12, comma 4, della legge regionale 28/2007).

Il segretario del comune o i presidenti dei singoli Uffici verificano la regolarità dell'atto di designazione, tenendo presente che:

- a) la designazione deve essere effettuata dal capogruppo del gruppo consiliare (articolo 4, comma 2, della legge regionale 18/2007);
- b) la designazione deve avvenire in forma scritta e la firma del capogruppo deve essere autenticata da: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, di tribunali e sezioni distaccate degli stessi, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali e provinciali, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali, funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti i consiglieri comunali e provinciali che comunicano la loro disponibilità, rispettivamente al sindaco e al presidente della provincia, nonché i consiglieri regionali (articolo 5, comma 1, della legge regionale 28/2007);
- c) l'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del DPR 445/2000.

Quando tali condizioni non sussistono, in tutto o in parte, o non sono comprovate, il presidente non può ammettere ad assistere alle operazioni le persone designate.

Per quanto concerne la potestà autenticatoria, si precisa che gli organi politici e i funzionari dei comuni, nel territorio del rispettivo comune, possono effettuare le autenticazioni che riguardano anche gli altri comuni coinvolti nel processo di fusione (Consiglio di Stato, V Sezione, sentenze n. 2527 e n. 2531 del 18 maggio 2015).

Se le designazioni dei rappresentanti per tutte le sezioni del comune sono contenute in un unico atto, al presidente dell'Ufficio viene presentato un estratto, debitamente autenticato con le modalità indicate alla lettera c), contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

I rappresentanti non fanno parte dell'Ufficio e possono presentarsi anche nel corso delle operazioni, purché le designazioni siano state precedentemente presentate nei modi indicati.

10. Facoltà

I rappresentanti:

- a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni e possono fare inserire nel verbale eventuali dichiarazioni (articolo 12, comma 5, della legge regionale 28/2007);
- b) firmano in ciascun foglio il verbale dell'Ufficio e lo sottoscrivono (articolo 67, comma 3, della legge regionale 28/2007).

Il presidente, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di voto, garantisce ai rappresentanti la concreta possibilità di adempiere al loro incarico.

11. Sanzioni

I rappresentanti che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa sino a euro 2.065 (articolo 104, sesto comma, del t. u. 361/1957).

Uffici per la raccolta del voto nei luoghi di cura e del voto domiciliare

Negli ospedali con almeno 200 posti letto è istituita (ogni 500 letti o frazioni di 500) una **Sezione ospedaliera** nella quale si insedia un Ufficio composto e funzionante secondo la disciplina prevista per gli ordinari Uffici di sezione.

Nelle sezioni nella cui circoscrizione esistono ospedali o altri luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto viene costituito il **Seggio speciale**, composto dal presidente, nominato dal Presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori no-

minati nei termini e nei modi ordinari previsti per tali nomine. Il segretario è scelto dal presidente tra i due scrutatori.

Il Seggio speciale viene costituito anche presso le Sezioni ospedaliere, per la raccolta del voto degli elettori ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi nelle cabine per esprimere il voto.

Il Seggio speciale si insedia contemporaneamente all'Ufficio di sezione.

Il presidente del Seggio speciale concorda con la direzione sanitaria dei luoghi di cura l'ora in cui raccoglierà il voto dei ricoverati. Alle operazioni di raccolta del voto possono assistere i rappresentanti dei gruppi consiliari designati presso la sezione.

Terminate le operazioni di raccolta del voto, le schede votate vengono chiuse in una busta e portate nella sede dell'Ufficio di sezione per essere inserite nell'urna.

Quando nella circoscrizione della sezione esistono ospedali o altri luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ricoverati è raccolto dall'**Ufficio distaccato**, composto dal presidente, da uno degli scrutatori e dal segretario dell'Ufficio di sezione.

Anche in questo caso il presidente concorda con la direzione sanitaria l'ora in cui la raccolta del voto sarà effettuata. Durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente dell'Ufficio di sezione sono assunte dal vicepresidente e quelle di segretario sono affidate ad un altro scrutatore.

L'Ufficio distaccato procede anche alla raccolta del voto presso il domicilio degli elettori affetti da gravi infermità che rendono impossibile l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano. È opportuno che il presidente decida preventivamente l'orario in cui procederà alla raccolta del voto domiciliare, preavvisando gli interessati tramite il comune.

Operazioni preliminari alla votazione

Le operazioni preliminari all'insediamento dell'Ufficio

12. Consegna del materiale

Il sabato che precede la votazione, prima dell'insediamento dell'Ufficio, il sindaco fa consegnare a ciascun presidente (articolo 24, comma 1, della legge regionale 28/2007):

- a) il contenitore sigillato contenente il bollo della sezione;
- b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circondariale;
- c) tre copie del manifesto di convocazione del referendum, nel quale è riportato il quesito del referendum, da affiggere nella sala della votazione;
- d) i verbali di nomina degli scrutatori;
- e) le eventuali designazioni dei rappresentanti dei gruppi già consegnate alla segreteria del comune;
- f) la scatola sigillata contenente le schede di votazione;
- g) l'urna per la votazione e le matite copiative per l'espressione del voto;
- h) gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni.

Il pacco delle schede di votazione e il contenitore con il bollo della sezione devono essere aperti il sabato pomeriggio, dopo l'insediamento dell'Ufficio.

Il presidente, dopo aver ricevuto in consegna gli oggetti e le carte, diviene responsabile della loro conservazione e custodia.

Nelle sezioni elettorali nelle quali viene costituito il Seggio speciale o l'Ufficio distaccato, il presidente riceve inoltre:

- a) un secondo bollo da utilizzare solo per timbrare la tessera elettorale degli elettori degenti; un ulteriore bollo da utilizzare solo per timbrare la tessera elettorale degli elettori che votano presso il domicilio;
- b) l'elenco degli elettori degenti iscritti in altre sezioni del comune che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura;
- c) gli elenchi degli elettori che hanno dichiarato di voler votare presso la propria dimora situata nella circoscrizione della sezione, iscritti nella stessa sezione elettorale o in altre sezioni del comune;
- d) gli stampati (buste, verbali) necessari per le operazioni del Seggio speciale o dell'Ufficio distaccato.

13. Elenchi di particolari categorie di elettori

Al presidente sono inoltre consegnati gli elenchi delle seguenti categorie di elettori:

- a) elettori deceduti posteriormente alla revisione straordinaria delle liste (15° giorno precedente quello della votazione) o anteriormente a tale revisione, ma non cancellati dalle liste;
- b) elettori ammessi a votare in base ad attestazione del sindaco (articolo 32-bis, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223);
- c) elettori che non possono votare nella sezione perché già iscritti nelle liste di altra sezione o di altro comune;

- d) elettori residenti all'estero;
- e) elettori risultati irreperibili nelle precedenti consultazioni;
- f) elettori che hanno ottenuto il duplicato della tessera elettorale;
- g) elettori che hanno perso il diritto elettorale o per perdita della cittadinanza italiana ovvero in base a sentenza o ad altro provvedimento dell'autorità giudiziaria, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione del referendum (articolo 32-ter, primo comma, nn. 2 e 3, del t. u. 223/1967);
- h) elettori della sezione affetti da gravi infermità che votano presso il proprio domicilio situato nella circoscrizione di altre sezioni del comune;
- i) elettori degenti, iscritti nelle liste della sezione, che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura compreso nella circoscrizione di altre sezioni del comune.

Inseediamento dell'Ufficio

14. Costituzione dell'Ufficio

Alle ore 16.00 del sabato il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte il segretario e, previo accertamento della loro identità personale, gli scrutatori, fra i quali sceglie il vicepresidente.

Se alcuni scrutatori non sono presenti il presidente informa il responsabile dell'ufficio elettorale del comune, il quale provvede a inviare un sostituto.

In ogni caso, considerato che per la validità delle operazioni è sufficiente che siano sempre presenti almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vice presidente (articolo 9, comma 8, della legge regionale 28/2007), l'Ufficio deve comunque essere costituito e iniziare le operazioni quando sono presenti almeno due componenti oltre al presidente. Naturalmente il presidente procederà, appena possibile, all'integrazione dell'Ufficio, ammettendo gli scrutatori designati, se si presentano prima di essere sostituiti, o ammettendo i nuovi scrutatori inviati dal comune.

Il presidente, infine, chiama ad assistere alle operazioni dell'Ufficio i rappresentanti.

15. Accesso alla sala della votazione

Nella sala della votazione possono entrare.

- a) gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione (articolo 26 della legge regionale 28/2007);
- b) tutti coloro che, pur non essendo iscritti nelle liste della sezione, sono autorizzati a votare nella sezione (articolo 29, lett. *b* e *d*, e articolo 30 della legge regionale 28/2007);
- c) gli ufficiali di polizia e gli agenti della Forza pubblica, su richiesta del presidente o, in caso di disordini, anche senza tale richiesta;
- d) gli ufficiali giudiziari per la notifica di proteste o reclami relativi alle operazioni (articolo 26 della legge regionale 28/2007);
- e) tutti coloro i quali devono compiere incarichi previsti dalla legge.

Nella parte della sala destinata all'Ufficio gli elettori possono entrare solo per votare, o per identificare altro elettore, o per coadiuvare altro elettore fisicamente impedito, trattenendosi per il tempo strettamente necessario.

Le operazioni preliminari all'autenticazione delle schede

16. Ricognizione dell'arredamento della sala

Dopo l'insediamento dell'Ufficio il presidente procede alla ricognizione dell'arredamento della sala della votazione per accertarne la conformità con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni, controllando in particolare che siano rispettati i seguenti requisiti:

a) **urna**

l'urna è collocata sul tavolo in modo da essere sempre visibile a tutti (articolo 25, comma 1, della legge regionale 28/2007);

b) **cabine per l'espressione del voto**

la sala della votazione ha, di norma, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno (articolo 25, comma 1, della legge regionale 28/2007);

c) **liste e manifesti da affiggere nella sala**

all'interno della sala deve essere affisso, in modo da consentire un'agevole lettura anche da parte degli elettori non deambulanti, il manifesto di convocazione dei comizi;

d) **illuminazione della sala e delle cabine**

i mezzi di illuminazione, normale e sussidiaria, devono essere disposti in modo che la sala e le cabine siano sufficientemente illuminate, tenuto conto che le operazioni elettorali si protraggono anche nelle ore notturne;

e) **sala priva di barriere architettoniche**

gli arredi delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto di convocazione dei comizi, di votare in assoluta segretezza, di svolgere eventualmente le funzioni di componente l'Ufficio elettorale di sezione o di rappresentante e di assistere alle operazioni dell'Ufficio (articolo 25, comma 3, della legge regionale 28/2007).

Le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote sono segnalate con il simbolo di cui all'allegato A del regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.

17. Annotazioni nelle liste di sezione

Successivamente il presidente, tenuto conto degli elenchi degli elettori di cui al paragrafo **13.**, aggiorna le liste della sezione effettuando, accanto ai nominativi degli elettori compresi negli elenchi, le necessarie annotazioni.

Autenticazione delle schede

L'autenticazione delle schede avviene mediante l'apposizione della firma dello scrutatore e la timbratura con il bollo della sezione (articolo 31 della legge regionale 22/1988; articolo 45 del t. u. 361/1957).

Durante le operazioni di autenticazione delle schede **nessuno dei componenti l'Ufficio può allontanarsi dalla sala** (articolo 27, comma 5, della legge regionale 28/2007).

18. Firma e timbratura

Il presidente, innanzitutto, determina il numero delle schede da autenticare, sulla base del numero degli elettori assegnati alla sezione.

Determinato il numero delle schede da autenticare, il presidente le suddivide per la firma fra gli scrutatori.

Dopo la firma delle schede, il presidente fa constatare l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione, fa prendere nota nel verbale del numero indicato sul bollo e imprime lo stesso su ciascuna scheda (articolo 27, comma 3, lett. b e d, della legge regionale 28/2007).

Ultimata l'autenticazione, il presidente verifica se il numero delle schede autentiche corrisponde a quello degli elettori che hanno diritto di votare nella sezione e ne dà atto nel verbale.

Le schede autentiche sono riposte nelle scatole che contenevano le schede consegnate alla sezione; quelle non autentiche sono riposte nella *Busta 4-Ref.* Queste ultime servono per sostituire, nel corso della votazione, quelle autentiche che risultano deteriorate, o che sono state consegnate ad elettori che, pur non essendo iscritti nelle liste, hanno comunque diritto di votare nella sezione o che non sono stati tenuti presenti al momento dell'autenticazione.

**19. Rinvio
delle operazioni
e custodia della sala**

Successivamente, il presidente chiude la scatola contenente le schede, incollandovi due strisce di carta che vengono firmate dai componenti l'Ufficio e dai rappresentanti che lo richiedono.

Il rimanente materiale è inserito nella *Busta 2-Ref.*, chiusa e firmata dai componenti l'Ufficio e dai rappresentanti che lo richiedono.

Infine, il presidente rinvia le operazioni alla mattina del giorno successivo, ad un'ora tale da consentire di iniziare la votazione alle ore 08.00 così come previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18/2007. Procede quindi alla chiusura e alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi; a tal fine gli accessi e le aperture della sala vengono chiusi e sigillati (articolo 27, comma 4, della legge regionale 28/2007).

Dopo che tutti sono usciti dalla sala, il presidente chiude la porta di accesso, usando i medesimi accorgimenti di cui sopra, e si accorda con la Forza pubblica per la vigilanza esterna.

Le operazioni di votazione

**20. Ricostituzione
dell'Ufficio**

Nella giornata di domenica, all'ora stabilita, il presidente ricostituisce l'Ufficio con le stesse persone del giorno precedente, provvedendo alla sostituzione di eventuali assenti. Si ricorda che l'Ufficio può iniziare le operazioni quando sono presenti almeno due componenti, oltre al presidente o al vicepresidente.

Il presidente, quindi, chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti.

Successivamente il presidente fa constatare l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera precedente e, verificato che l'urna è vuota, la predispone per la votazione.

Votazione presso la sezione

**21. Apertura
della votazione**

Alle ore 08.00 il presidente dell'Ufficio dichiara aperta la votazione (articolo 33 della legge regionale 28/2007; articolo 2, comma 2, della legge regionale 18/2007). L'ora di inizio è indicata nel verbale. Prima dell'inizio delle operazioni, il presidente prende atto dei nominativi dei rappresentanti che non gli sono già stati comunicati nel pomeriggio del sabato (articolo 12, comma 4, della legge regionale 28/2007).

L'elettore vota presentandosi di persona all'Ufficio della sezione nelle cui liste è iscritto (articolo 29 della legge regionale 28/2007).

22. Ammissione degli elettori alla votazione

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste (articolo 29 della legge regionale 28/2007).

Il presidente può consentire la precedenza al sindaco, ai funzionari di P. S., agli addetti al servizio elettorale e a quanti, in genere, devono svolgere compiti di istituto nel giorno della votazione.

23. Elettori non iscritti nelle liste della Sezione

Nella sezione sono ammessi a votare anche elettori non iscritti nelle rispettive liste, e precisamente:

- a) coloro che sono stati dichiarati elettori del comune in base ad una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione (articolo 29, comma 2, lett. b, della legge regionale 28/2007) ovvero ad attestazione del sindaco;
- b) i componenti l'Ufficio, i rappresentanti, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se iscritti nelle liste di un'altra sezione del comune (articolo 29, comma 2, lett. c e d, della legge regionale 28/2007);
- c) gli elettori non deambulanti; tali elettori, se iscritti nelle liste elettorali di sezione ubicata in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale del comune, allestita in sede priva di barriere architettoniche (articolo 30 della legge regionale 28/2007).

In tutti questi casi l'elettore è aggiunto in calce alla lista della sezione. La scheda consegnata è sostituita con altra prelevata dal pacco delle schede residue (*Busta 4-Ref.*); la nuova scheda, firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente, è introdotta nella scatola che contiene le schede autenticate.

24. Identificazione degli elettori

L'identificazione dell'elettore che si presenta a votare avviene (articolo 34 della legge regionale 28/2007):

- a) mediante esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché non scaduto da oltre tre anni.

Nell'apposita colonna della lista di sezione sono indicati gli estremi del documento;

- b) per conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'Ufficio che attesta l'identità dell'elettore mediante apposizione della propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione.

Nel caso in cui il componente l'Ufficio dichiara il falso, lo stesso è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065 (articolo 104, primo comma, del t. u. 361/1957);

- c) per conoscenza personale da parte di altro elettore del comune, noto all'Ufficio, che attesta l'identità dell'elettore mediante apposizione della propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione.

L'elettore che attesta è da considerare noto all'Ufficio o per conoscenza personale o in quanto già ammesso a votare sulla base di un regolare documento di identità.

Ai sensi dell'articolo 57, quarto comma, del t. u. 361/1957, il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a euro 1.032 (articolo 104, primo comma, del t. u. 361/1957).

Allo scopo di evitare eventuali irregolarità e per facilitare la individuazione dell'elettore che dichiara il falso, il presidente fa prendere nota, accanto alla firma dell'attestante, degli estremi del documento di riconoscimento dello stesso.

In caso di dissenso sull'accertamento della identità degli elettori, decide il presidente (articolo 34, comma 2, della legge regionale 28/2007).

25. Esibizione della tessera elettorale, della sentenza o dell'attestazione

Dopo aver identificato l'elettore, uno scrutatore, prima che il presidente consegni la scheda, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il bollo della sezione e la data (articolo 34, comma 4, della legge regionale 28/2007).

L'elettore che si presenta a votare munito di una sentenza o dell'attestazione del sindaco esibisce, in luogo della tessera elettorale, la sentenza o l'attestazione. Su tali documenti il presidente prende nota dell'avvenuta manifestazione di voto, appone la propria firma e imprime il bollo della sezione. Nell'apposito paragrafo del verbale viene presa nota del nominativo dell'elettore e degli estremi della sentenza o dell'attestazione.

26. Espressione del voto

Il presidente consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda, facendo constatare che la stessa è autenticata. L'elettore, ricevute la scheda e la matita, si reca nella cabina per esprimere il voto.

È opportuno ricordare agli elettori, anche mediante affissione di avvisi scritti nella sala della votazione, che è vietato l'utilizzo all'interno della cabina elettorale di telefoni cellulari con fotocamera o di altre apparecchiature in grado di registrare immagini.

Se l'espressione del voto non avviene nella cabina, il presidente deve rifiutare la scheda e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto. L'elettore non è più ammesso al voto (articolo 35, comma 6, della legge regionale 28/2007) e del suo nome è presa nota nel verbale. Chiunque impedisce all'elettore di entrare nella cabina è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno (articolo 111 del t. u. 361/1957)

Dopo aver votato, l'elettore ripiega la scheda e la restituisce al presidente. Quando una scheda non è piegata, il presidente invita l'elettore a piegarla, facendolo rientrare nella cabina. Con la scheda l'elettore deve restituire anche la matita (articolo 35, comma 2, della legge regionale 28/2007).

Il presidente verifica l'autenticità della scheda consegnata esaminando la firma e il bollo e, dopo aver constatato l'assenza sulla parte esterna di segni o scritte che possono portare al riconoscimento dell'elettore, inserisce la scheda nell'urna (articolo 35, comma 2, della legge regionale 28/2007).

Uno dei componenti l'Ufficio attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista di sezione (articolo 35, comma 3, della legge regionale 28/2007).

Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 20.00 (articolo 2, comma 2, della legge regionale 18/2007); se a tale ora sono presenti nei locali del seggio elettori che non hanno ancora votato, il presidente ne fa prendere nota dal segretario e li ammette a votare nell'ordine in cui sono stati annotati (articolo 37, comma 1, della legge regionale 28/2007).

Dopo che gli elettori presenti hanno votato, il presidente dichiara chiusa la votazione.

Casi particolari nel corso della votazione

I casi particolari che si verificano nel corso della votazione devono essere verbalizzati nei corrispondenti paragrafi del verbale.

27. Elettore che indugia artificialmente nell'espressione del voto

Il presidente può disporre l'allontanamento dalle cabine, previa restituzione della scheda, degli elettori che a suo giudizio indugiano artificialmente nell'espressione del voto o che non rispondono all'invito di restituire la scheda (articolo 35, comma 7, della legge regionale 28/2007).

La scheda restituita dall'elettore è annullata, inclusa nella *Busta 5/bis-Ref.* e sostituita con altra prelevata dal pacco delle schede non autenticate (*Busta 4-Ref.*); la nuova scheda, firmata da uno scrutatore e bollata dal presidente, è introdotta nella scatola che contiene le schede autenticate.

Nella lista della sezione, accanto al nome dell'elettore, viene fatta apposita annotazione; lo stesso è riammesso a votare soltanto dopo che hanno votato tutti gli elettori presenti. Di ciò deve essere dato atto nel verbale.

28. Schede deteriorate

L'elettore che riscontra che la scheda è deteriorata può chiederne un'altra, previa restituzione di quella deteriorata. Non può chiedere ed ottenere la consegna di una terza scheda, quando lui stesso abbia causato il deterioramento (articolo 35, comma 4, della legge regionale 28/2007).

Il presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione «*scheda deteriorata*», vi aggiunge la sua firma e la inserisce nella *Busta 5/bis-Ref.*

La scheda consegnata in sostituzione di quella deteriorata è prelevata dalla scatola che contiene le schede autenticate, previa annotazione, sulla lista della sezione, accanto al nome dell'elettore, che gli è stata consegnata una seconda scheda, e viene immediatamente sostituita nei modi indicati al paragrafo **27.**

29. Schede prive del bollo o della firma dello scrutatore

La scheda restituita mancante del bollo o della firma dello scrutatore viene firmata dal presidente e da uno scrutatore e inserita nella *Busta 5/bis-Ref.* Del nome dell'elettore, che non può più votare, viene presa nota nel verbale e la circostanza viene annotata anche nella lista della sezione, a fianco del nome dell'elettore (articolo 35, comma 5, della legge regionale 28/2007).

Il presidente valuterà se ricorrono gli estremi per considerare falsa la scheda e in tale caso procedere alla denuncia dell'elettore ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, del t. u. 361/1957.

30. Elettore che non restituisce la scheda o la matita

Nel verbale devono essere annotati gli elettori che non hanno restituito la scheda (articolo 35, comma 8, della legge regionale 28/2007). Analoga annotazione va fatta nella lista della sezione, accanto al nome dell'elettore.

Anche la mancata restituzione della matita deve essere annotata nel verbale, con l'indicazione del nome dell'elettore (articolo 35, comma 8, della legge regionale 28/2007).

La mancata riconsegna della scheda o della matita è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 309 (articolo 110, del t. u. 361/1957). Il presidente segnala tali infrazioni appena compiute le operazioni dell'Ufficio.

31. Elettore che non vota nella cabina

Se l'espressione del voto non avviene nella cabina, il presidente deve rifiutare la scheda e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, deve ritirare la scheda. La scheda ritirata è annullata e inclusa nella *Busta 5/bis-Ref.* L'elettore non è più ammesso a votare e del suo nome è presa nota nel verbale (articolo 35, comma 6, della legge regionale 28/2007).

32. Elettore fisicamente impedito o handicappato

Gli elettori fisicamente impediti (i non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità – articolo 32 della legge regionale 28/2007) o handicappati (articolo 29, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

L'elettore fisicamente impedito o handicappato può chiedere al comune di iscrizione l'annotazione permanente del diritto al voto assistito mediante apposizione sulla parte interna della tessera elettorale del timbro recante la sigla AVD. In questo caso l'elettore è ammesso al voto assistito senza necessità di esibire altra documentazione.

Diversamente, se l'impedimento non è evidente, deve essere dimostrato mediante esibizione di apposito certificato, rilasciato gratuitamente dal funzionario medico designato dall'Azienda per i servizi sanitari (articolo 23, della legge regionale 28/2007).

Il certificato medico, da allegare al verbale, attesta che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore.

Sono inoltre ammessi al voto assistito gli elettori che esibiscono il libretto nominativo rilasciato dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno del libretto, è indicata la categoria «ciechi civili» ed è riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07.

Per quanto concerne l'interpretazione della generica espressione «o da altro impedimento di analoga gravità» (articolo 32, comma 1, della legge regionale 28/2007), il Consiglio di Stato ha affermato che, in mancanza di apposita certificazione medica, spetta al presidente valutare di volta in volta l'effettiva sussistenza dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sé consentono l'ammissione al voto assistito.

In ogni caso, l'impedimento o handicap deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, **non essendo consentito il voto assistito per infermità riguardanti la sfera psichica.**

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Il presidente annota sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto, l'assolvimento della funzione di accompagnatore (articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 299/2000).

Il presidente, prima di consegnare la scheda:

- a) richiede all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito la tessera elettorale per assicurarsi che lo stesso sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
- b) accerta che l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Nel verbale viene riportato il motivo specifico dell'assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che ha eventualmente accertato l'impedimento e il nome e cognome dell'accompagnatore.

33. Elettori non deambulanti

Gli elettori non deambulanti, iscritti nelle liste elettorali di sezione ubicata in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in una qualsiasi sezione elettorale del comune allestita in sede priva di barriere architettoniche (articolo 30 della legge regionale 28/2007).

Il presidente, prima di consegnare la scheda:

- a) accerta che l'elettore sia in possesso, oltre che della tessera elettorale, anche della prescritta certificazione medica rilasciata, anche in precedenza per altri scopi, dall'Azienda per i servizi sanitari e attestante l'impedimento, ovvero di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o l'incapacità gravemente ridotta di deambulazione;
- b) fa annotare, nel relativo paragrafo del verbale, le generalità dell'elettore, gli estremi del documento di riconoscimento e l'autorità che lo ha rilasciato o la persona che attesta la sua identità, nonché l'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.

Le attestazioni mediche sono allegate al verbale (articolo 1, comma 5, della legge 15/1991).

Tali elettori vanno aggiunti in calce alla lista di sezione (articolo 30, comma 2, della legge regionale 28/2007).

Le schede consegnate sono prelevate e sostituite nei modi indicati al paragrafo **27..**

**34. Elettori
che vota in base
a sentenza
o attestazione**

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore che si presenta a votare in base ad una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione che lo dichiara elettore del comune, o in base ad attestazione del sindaco, deve:

- a) prendere visione della sentenza o dell'attestazione;
- b) fare annotare, nel relativo paragrafo del verbale, le generalità dell'elettore, gli estremi del documento di riconoscimento e l'autorità che lo ha rilasciato o la persona che attesta la sua identità, nonché gli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- c) apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione «Ha votato», nonché la propria firma, la data e il bollo della sezione, così da impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione.

Tali elettori vanno aggiunti in calce alla lista di sezione. Le schede consegnate sono prelevate e sostituite nei modi indicati al paragrafo **27..**

**35. Elettori
di cui all'articolo 29,
comma 2, lett. c) e d)
della LR 28/2007**

I componenti l'Ufficio, i rappresentanti, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, possono votare nella sezione presso la quale prestano servizio, anche se iscritti nelle liste di un'altra sezione del comune.

Tali elettori sono aggiunti in calce alla lista di sezione e delle loro generalità è presa nota nel verbale.

Le schede consegnate sono sostituite nei modi indicati al paragrafo **27..**

Le operazioni di scrutinio

Operazioni di riscontro dopo la votazione

Dichiarata chiusa la votazione il presidente compie le operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio.

36. Accertamento del numero dei votanti

Viene determinato, innanzitutto, il numero complessivo degli elettori che hanno votato (articolo 37, comma 1, lett. *b*, della legge regionale 28/2007 – **paragrafo 19.** del verbale).

A tale scopo il presidente accerta:

- a) il numero degli elettori iscritti nella lista di sezione che risultano aver votato. Tale numero si ricava dalle liste elettorali della sezione nelle quali, accanto al nome di ciascun elettore che ha votato, si trova apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori;
- b) il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione pur non essendo iscritti nelle relative liste, risultante dalle iscrizioni fatte in calce alle liste stesse;
- c) il numero, risultante dalle iscrizioni in calce alla lista di sezione, degli elettori che hanno votato in base a sentenza o attestazione del sindaco;
- d) il numero, risultante dalle iscrizioni in calce alla lista di sezione, dei componenti l'Ufficio, dei rappresentanti, degli ufficiali e degli agenti della Forza pubblica, che, pur essendo iscritti in altre sezioni del comune, hanno votato nella sezione;
- e) il numero degli elettori degenti che hanno votato nel luogo di cura compreso nella circoscrizione della sezione;
- f) il numero degli elettori che hanno votato presso il proprio domicilio compreso nella circoscrizione della sezione.

Il numero complessivo dei votanti, distinto in maschi e femmine, è dato dal totale delle categorie sopra indicate.

37. Corrispondenza del numero delle schede autenticate residue con il numero dei non votanti

Si procede, poi, alla seconda fase delle operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio (articolo 37, comma 1, lett. *d*, della legge regionale 28/2007 – **paragrafo 20.** del verbale).

Il presidente conta le schede autenticate il sabato e non utilizzate per la votazione. Il numero di queste schede, aumentato del numero delle schede consegnate ad elettori assegnati alla sezione che, dopo averle ricevute, non hanno votato (**paragrafi 15., 16., 17. e 18.** del verbale: elettori allontanati dalla cabina per artificioso indugio nella espressione del voto e poi non riammessi al voto; elettori esclusi dall'esercizio del diritto di voto perché si sono rifiutati di recarsi nella cabina; elettori che hanno riconsegnato una scheda senza il bollo della sezione o senza la firma dello scrutatore; elettori che non hanno riconsegnato la scheda), deve corrispondere al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato.

38. Formazione e invio della Busta 3-Ref. e della Busta 4-Ref.

Effettuati tali riscontri, si procede alla formazione della *Busta 3-Ref* e della *Busta 4-Ref*.

Nella *Busta 3-Ref* vanno inseriti:

- a) le liste degli elettori della sezione, **firmate in ciascun foglio dal presidente e da uno scrutatore** (articolo 37, comma 1, lett. c, della legge regionale 28/2007);

Nella *Busta 4-Ref.*, vanno inserite, in due distinti pacchetti:

- a) le schede autenticate non utilizzate per la votazione;
b) le schede non autenticate.

Le buste, firmate dal presidente e da uno scrutatore, sono immediatamente depositate nella segreteria del comune.

Le operazioni di riscontro della votazione devono essere eseguite nell'ordine indicato e sono registrate nel verbale (articolo 37, comma 2, della legge regionale 28/2007).

Scrutinio

39. Inizio dello scrutinio

Effettuate le operazioni di riscontro, il presidente, accertata la presenza di tutti componenti, dà inizio allo scrutinio.

40. Ripartizione dei compiti

Il presidente suddivide i compiti tra i componenti l'Ufficio sorteggiando, innanzitutto, lo scrutatore che dovrà estrarre le schede dall'urna.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere soltanto gli elettori della sezione e i rappresentanti. Nella sala possono inoltre entrare le persone indicate al paragrafo **15.**

41. Modalità dello scrutinio

Nel corso dello scrutinio:

- a) è vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella scatola dopo aver spogliato il voto (articolo 44, comma 5, della legge regionale 28/2007);
b) le schede possono essere toccate soltanto dai componenti l'Ufficio (articolo 44, comma 7, della legge regionale 28/2007).

Il presidente agita, senza aprirla, l'urna contenente le schede in modo che le stesse possano mescolarsi. Successivamente apre l'urna e dà inizio alle operazioni di scrutinio secondo le modalità di cui all'articolo 44 della legge regionale 28/2007.

Lo scrutatore designato dalla sorte estrae in successione dall'urna ciascuna scheda, la apre e la consegna al presidente.

Il presidente legge la risposta data al quesito del referendum e passa la scheda allo scrutatore, che la conserva in modo da non confonderla con quelle ancora da scrutinare.

Il segretario registra nell'apposito prospetto della tabella di scrutinio il numero dei voti raggiunti di volta in volta da ciascuna risposta.

Il segretario, durante lo spoglio, proclama i voti riportati da ciascuna risposta.

42. Schede bianche

Si considerano bianche le schede che, regolarmente munite del bollo e della firma, non contengono alcuna espressione di voto né segni o traccia di scrittura. Tali schede sono registrate nell'apposito prospetto della tabella di scrutinio e il loro numero viene attestato nel verbale (articolo 45, comma 4, della legge regionale 28/2007).

Le schede bianche devono essere timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore per essere poi inserite nella *Busta 5/ter-Ref.* (articolo 45, comma 7, della legge regionale 28/2007).

43. Casi di nullità In tema di nullità vale il principio di cui all'articolo 45, comma 1, della legge regionale 28/2007 in base al quale **la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.**

Si considerano nulle le schede (articolo 45, comma 5, della legge regionale 28/2007):

- a) che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) che non portano il bollo della sezione o non sono conformi al modello previsto dalla legge;
- c) nelle quali la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco.

La nullità di cui alla lettera c) si ha, in sostanza, quando i segni sulla scheda non consentono di capire per quale risposta l'elettore abbia inteso votare oppure quando l'elettore ha votato per entrambe le risposte.

Le schede nulle devono essere timbrate sul retro con il bollo della sezione, registrate nella tabella di scrutinio e firmate dal presidente e da uno scrutatore; quindi vengono inserite nella *Busta 5/ter-Ref.* (articolo 45, comma 7, della legge regionale 28/2007).

Il numero delle schede nulle viene attestato nel **paragrafo 23.** del verbale.

44. Voti contestati Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il presidente, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante, degli scrutatori (articolo 47, comma 1, della legge regionale 28/2007).

Nel verbale, i voti contestati devono essere raggruppati secondo i motivi della contestazione e quindi indicati per ognuna delle due risposte, distinguendo tra contestati attribuiti e contestati non attribuiti.

Le schede contenenti voti contestati sono timbrate sul retro con il bollo della sezione, firmate dal presidente e da uno scrutatore e inserite nella *Busta 5/ter-Ref.*

45. Controllo dello scrutinio

Terminato lo scrutinio il presidente conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti contestati, attribuiti o non attribuiti, e verifica se il loro numero corrisponde ai totali risultanti dalla tabella di scrutinio (articolo 48, comma 1, lett. a, della legge regionale 28/2007).

Dopo aver accertato la corrispondenza con i risultati registrati nella tabella di scrutinio, il presidente controlla che il numero totale delle schede spogliate sia uguale al numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione (articolo 48, comma 1, lett. b, della legge regionale 28/2007).

46. Risultato dello scrutinio

Quindi il presidente dichiara il risultato dello scrutinio dandone pubblica lettura e ne fa espressa attestazione nel verbale (articolo 48, comma 1, lett. c, della legge regionale 28/2007);

47. Formazione delle buste

Infine, il presidente procede alla chiusura del verbale e alla formazione delle buste per la trasmissione agli uffici competenti degli atti e dei documenti della votazione e dello scrutinio (articolo 49 della legge regionale 28/2007):

- a) raccoglie nella *Busta 6-Ref.* tutte le schede valide;

- b) raccoglie nella *Busta 5/bis-Ref.* le schede deteriorate, le schede riconsegnate senza bollo o firma dello scrutatore oppure ritirate ad elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;
- c) raccoglie nella *Busta 5/ter-Ref.* le schede bianche, le schede nulle, le schede contenenti voti contestati attribuiti o non attribuiti e le carte relative ai reclami e alle proteste;
- d) raccoglie nella *Busta 5/quarter-Ref.* la tabella di scrutinio;
- e) inserisce nella *Busta 5-Ref.* le buste *5/bis*, *5/ter* e *5/quarter*, insieme ad un esemplare del verbale e agli atti ad esso allegati;
- f) inserisce nella *Busta 7-Ref.* l'esemplare del verbale da depositare nella segreteria del comune.

Tutte le buste recano il bollo della sezione e le firme del presidente e di uno scrutatore (articolo 49, comma 2, della legge regionale 28/2007).

48. Invio delle buste

La *Busta 5-Ref.* e la *Busta 6-Ref.* sono trasmesse al comune per il successivo inoltro all'Adunanza dei presidenti prevista dall'articolo 3 della legge regionale 18/2007.

La *Busta 7-Ref.* è consegnata al comune per il deposito dell'esemplare del verbale nella segreteria.

49. Riconsegna del materiale

Eseguiti tutti questi adempimenti, il presidente inserisce nella *Busta 8-Ref.* il contenitore con il bollo della sezione, le matite copiative, le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati. La busta, firmata dal presidente e dal segretario, è chiusa alla presenza del rappresentante del comune o del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado e consegnata allo stesso per essere depositata subito nella segreteria del comune.

La riconsegna del materiale della prima sezione del comune dove si riunisce l'Adunanza dei presidenti viene effettuata al termine delle operazioni dell'Adunanza.

Appendice A

Destinazione delle buste dell'Ufficio di sezione

Prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio:

- **la busta 3-Ref.** (liste della votazione)
- **la busta 4-Ref.** (schede avanzate alla chiusura della votazione)

sono consegnate al comune

Al termine delle operazioni di scrutinio:

- **la busta 5-Ref.** (verbale dell'Ufficio di sezione e atti allegati)
- **la busta 6-Ref.** (schede valide)

sono consegnate, tramite il comune, all'Adunanza dei presidenti, che si riunisce presso il comune con il maggior numero di abitanti.

- **la busta 7-Ref.** (verbale dell'Ufficio di sezione)
- **la busta 8-Ref.** (materiale avanzato)

è consegnata al comune per il deposito nella segreteria.

Al termine delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti:

- un esemplare **del verbale dell'Adunanza dei presidenti**
- **la busta 5-Ref.** (verbale dell'Ufficio di sezione e atti allegati)
- **la busta 6-Ref.** (schede valide)

di ciascun Ufficio di sezione sono consegnate, tramite il comune, al Servizio elettorale della Regione.

Appendice B

Principali sanzioni

Gli articoli del t. u. 361/1957 sui quali è opportuno richiamare l'attenzione sono i seguenti: 94, 100, 101, 102, 103, 104, 108 109 e 111.

Gli articoli 100, 101, 102, 103, 104 e 109 prevedono sanzioni nei confronti di chiunque turba, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio.

Il presidente, in qualità di pubblico ufficiale, ha l'obbligo di rilevare i casi di violazione di legge che rivestono estremi di reato, facendo rapporto al Pubblico Ministero o a un ufficiale di Polizia giudiziaria (articolo 331 del codice di procedura penale).

Anche gli scrutatori e il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali violazioni di legge. Se la violazione è commessa dal presidente, dal vice presidente, da elettori o rappresentanti, gli scrutatori e il segretario promuovono direttamente l'azione penale richiedendo l'intervento della competente Autorità giudiziaria, oppure sollecitano il presidente o il vice presidente a promuovere tale azione.

Al medesimo obbligo sono soggetti gli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio di ordine pubblico presso le sezioni.

L'elettore che, trovandosi nella sala della votazione, rilevi violazioni di legge o irregolarità nelle operazioni di voto, può procedere alla relativa denuncia.

Seconda parte

L'Adunanza dei presidenti

Composizione

L'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18/2007 stabilisce che, in occasione di referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali, le operazioni che ai sensi della normativa vigente sono compiute dagli uffici sopraordinati agli uffici di sezione sono effettuate dall'Adunanza dei presidenti.

Il comma 2 del citato articolo 3 stabilisce che l'Adunanza è composta dai presidenti degli Uffici di sezione dei comuni interessati al referendum. Le funzioni di presidente e di segretario sono svolte dal presidente e dal segretario della prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti.

Nel caso in cui qualche presidente sia impossibilitato ad intervenire alle operazioni, viene sostituito dal vice presidente del rispettivo ufficio (articolo 67, primo comma, del t. u. 570/1960).

L'Adunanza è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti (articolo 67, ultimo comma, del t. u. 570/1960).

L'Adunanza si riunisce, in seduta pubblica, presso la sede della prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti (articolo 3, comma 2, legge regionale 18/2007).

50. Poteri del presidente

Il presidente dell'Adunanza ha gli stessi poteri attribuiti ai presidenti degli Uffici di sezione. Tra l'altro, può espellere o far arrestare chi disturba il regolare svolgimento delle operazioni o commette reato.

51. Accesso alla sala

Nella sala dove si riunisce l'Adunanza possono entrare, al fine di assistere alle relative operazioni, prendendo posto nella parte non riservata all'Ufficio, gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati al referendum, in possesso della tessera elettorale o altro documento attestante la qualità di elettore.

Possono in ogni caso entrare:

- a) gli ufficiali di polizia e gli agenti della Forza pubblica, su richiesta del presidente o, in caso di tumulti o disordini, anche senza richiesta;
- b) gli ufficiali giudiziari, per la notifica di proteste o reclami relativi alle operazioni;
- c) tutti coloro i quali devono compiere incarichi previsti dalla legge.

52. I rappresentanti dei gruppi consiliari

L'articolo 4, comma 3, della legge regionale 18/2007 prevede che alle operazioni dell'Adunanza dei presidenti possono assistere i rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti nei consigli dei comuni interessati al referendum già designati presso gli Uffici di sezione.

Le operazioni dell'Adunanza dei presidenti

L'Adunanza si riunisce non appena sono ultimate le operazioni di scrutinio da parte degli Uffici di sezione e comunque non oltre il giorno successivo a quello della votazione (articolo 3, comma 2, legge regionale 18/2007).

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 18/2007, l'Adunanza, sulla base di quanto risulta dai verbali degli Uffici di sezione:

- a) accerta il numero degli elettori che hanno votato (**paragrafo 4.** del verbale dell'Adunanza);
- b) determina il numero di voti favorevoli e il numero di voti contrari ottenuti dalla proposta sottoposta a referendum (**paragrafo 5.** del verbale);
- c) proclama il risultato del referendum, dando autonoma evidenza, nel verbale, al risultato conseguito in ciascuno dei comuni interessati (**paragrafo 6.** del verbale).

Tutte le operazioni sono riportate nel verbale, che è atto pubblico e fa fede fino a querela di falso della certificazione delle operazioni in esso documentate. Ciascun esemplare del verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, da tutti i componenti e dai rappresentanti che lo richiedono.

Un esemplare del verbale viene inserito in una busta sigillata con il bollo della prima sezione e la firma del presidente e di almeno due componenti e inviato al Servizio elettorale della Regione, insieme alle buste contenenti i verbali e alle buste contenenti le schede valide di tutti gli Uffici di sezione per il referendum.

Gli altri esemplari del verbale sono depositati nella segreteria di ciascuno dei comuni coinvolti nel processo di fusione.

Norme sul referendum consultivo

Avvertenze

Di seguito sono raccolti i testi coordinati delle principali norme che disciplinano lo svolgimento del referendum regionale consultivo.

La raccolta non ha in alcun modo carattere di ufficialità. I testi coordinati sono redatti al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni normative.

Le principali disposizioni di legge applicabili al procedimento sono:

- l'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5;
- la legge regionale 27 luglio 2007, n. 18;
- per quanto in esse non disciplinato e per quanto compatibile, la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22;
- per quanto non disciplinato dalla legge regionale 22/1988, la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (che ha abrogato, sostituendone la disciplina, la legge regionale 27 marzo 1968, n. 20), il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e la legge 25 maggio 1970, n. 352.

Deliberazione del Consiglio regionale 1° febbraio 2016, n. 29

Referendum consultivo per l'istituzione del Comune di "Monfalcone Ronchi Staranzano". Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, articolo 17.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 7, primo comma, n.3) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel quale si dispone che la Regione provvede con legge all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;

VISTO il comma 1 dell'articolo 17, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante: *"Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali"*, nel quale si prevede che l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo;

VISTO altresì il comma 3 del citato articolo 17 che, per le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni, richiede, quali presupposti necessari: la contiguità dei territori dei Comuni interessati; che le modificazioni rispondano a esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative ed individuino ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica ed attività produttive consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; la popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, potendosi derogare a tale soglia nei casi di fusione di Comuni;

VISTI, ancora, i commi 8 sexies e 5 del citato articolo 17, nei quali si prevede rispettivamente che il referendum è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su iniziativa, fra gli altri, di almeno il 20 per cento degli elettori dei Comuni interessati. Nel caso di fusione di Comuni, l'iniziativa è esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati. Dal computo sono esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero;

VISTO, infine, il comma 6 del citato articolo 17, nel quale si prevede che la richiesta referendaria deve contenere: la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione; la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune; la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione;

PRESO ATTO che, come previsto dalle modifiche apportate alla legge regionale 5/2003, nell'ambito del processo di riforma delle autonomie locali il 23 gennaio 2015 alcuni cittadini dei Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano (GO), avvalendosi della facoltà di promuovere l'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni mediante la fusione di Comuni preesistenti, in qualità di promotori, hanno proposto l'istituzione del nuovo Comune di "Monfalcone Ronchi Staranzano" mediante la fusione dei predetti Comuni;

RICHIAMATO il decreto del Direttore del Servizio elettorale n. 145/2015 del 28 gennaio 2015 con il quale è stata dichiarata ammissibile l'iniziativa, in

conformità a quanto disposto dai commi 5, lettera c), 8 bis e 8 ter dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003 e previa verifica dei requisiti di ammissibilità;

PRESO ATTO che il 5 agosto 2015 sono state depositate le firme degli elettori di ciascuno dei tre Comuni, raccolte ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera c), della legge regionale 5/2003 e accertate con decreto del Direttore del Servizio elettorale n. 1205/AAL del 30 settembre 2015 nel prescritto numero di elettori;

VISTA la deliberazione n. 13/43 del 23 settembre 2015 con cui il Consiglio comunale di Monfalcone ha espresso parere favorevole sull'iniziativa;

VISTA la deliberazione n. 21 del 9 settembre 2015 con cui il Consiglio comunale di Ronchi dei Legionari ha espresso, invece, parere contrario sull'iniziativa;

VISTA la deliberazione n. 44 del 24 agosto 2015 con cui il Consiglio comunale di Staranzano ha parimenti espresso parere contrario sulla medesima, con la motivazione riportata nel suddetto atto;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 5/2003, l'approvazione del quesito sottoposto a referendum negli stessi Comuni di Ronchi dei Legionari e di Staranzano deve avvenire necessariamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi;

VISTA la nota istruttoria prot. 14155/P-AAL-1-5-4 del 12 ottobre 2015 della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, trasmessa alla Presidente della Regione, nella quale, a seguito dell'esame delle citate deliberazioni, si ravvisa la sussistenza dei requisiti di legge ai fini dell'ammissibilità del referendum consultivo, come prescritto dall'articolo 17, comma 8 bis, della legge regionale 5/2003;

VISTO l'articolo 5 bis della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), come introdotto dall'art. 55 della legge regionale 18/2015, nel quale si prevede la proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni, disponendo che:

- in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'elezione del sindaco e del consiglio comunale non si svolge nei comuni per i quali alla data del 24 febbraio dell'anno di scadenza del mandato il Consiglio regionale abbia deliberato il referendum consultivo per la fusione del comune con comuni contigui, in seguito all'iniziativa presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera b), o dell'articolo 17, comma 5, lettera c), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5. Il referendum consultivo previsto dall'articolo 17, comma 8 sexies, della legge regionale 5/2003 deve aver luogo entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del mandato;
- la legge provvedimento prevista dall'articolo 20 della legge regionale 5/2003 dispone la nascita del nuovo comune al 1° gennaio dell'anno successivo e gli organi dei comuni previsti al comma 1 restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato;
- nel caso in cui non si giunga alla fusione dei comuni si procede al rinnovo degli organi dei comuni previsti al comma 1 in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre dell'anno di scadenza del mandato;

ATTESO che la citata Direzione centrale ha al riguardo segnalato che gli organi dei comuni di Monfalcone e di Ronchi dei Legionari scadono nella primavera 2016 e che pertanto trova per essi applicazione l'articolo 5 bis della predetta legge regionale 19/2013;

VISTA altresì la nota prot. n. 10547/GAB-(GAB 1-1-9)-12 del 13 ottobre 2015 con cui il Capo di Gabinetto della Regione ha trasmesso al Presidente del Consiglio la documentazione prevista dalla normativa di riferimento ai fini dell'avvio della procedura preordinata alla delibera di ammissibilità della richiesta referendaria di competenza di questo Consiglio regionale;

ATTESO che il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 17 bis della legge regionale 5/2003, con nota prot. n. 12308/P-2-4-3 del 20 ottobre 2015 ha richiesto al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena il parere sull'atto di iniziativa popolare per l'istituzione del nuovo Comune di "Monfalcone Ronchi Staranzano", in quanto i Comuni di Monfalcone e di Ronchi dei Legionari sono inclusi nella tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 (Approvazione della tabella dei comuni del Friuli Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38);

CONSIDERATO che il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena in data 17/11/2015 ha trasmesso la determina n. 1/2015 del 13 novembre 2015, con la quale invita la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'accogliere l'atto di iniziativa popolare per l'istituzione del nuovo comune "Monfalcone Ronchi Staranzano", mediante fusione dei predetti comuni, a tener conto che i Comuni di Monfalcone e di Ronchi dei Legionari, in base agli articoli 21 e 28 della legge n. 38/2001 e all'articolo 16 della "Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali" del Consiglio d'Europa, ratificata dall'Italia con legge 28 agosto 1997, n. 302, non possono essere accorpati con altri territori in modo da modificare le proporzioni della popolazione con riduzione del livello di tutela esistente e pregiudizio dei diritti e delle libertà derivanti dalla convenzione stessa, evidenziando altresì che a seguito dell'accorpamento la nuova entità comunale dovrà garantire perlomeno il medesimo livello di tutela ora vigente nei due comuni sopra citati in attuazione della normativa in materia;

VISTO l'articolo 128, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale nel quale si prevede che entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa in materia di circoscrizioni comunali ai fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso, l'Ufficio di Presidenza riferisce all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum ed il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

VISTA la deliberazione n. 318 del 13 gennaio 2016, con la quale l'Ufficio di Presidenza, ai sensi del citato articolo 128, ha ritenuto ammissibile la consultazione referendaria per l'istituzione del Comune di "Monfalcone Ronchi Staranzano" mediante la fusione dei Comuni richiedenti;

VISTO altresì il comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003, nel quale si prevede che il Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione;

VISTO infine il comma 10, lettera c), del citato articolo 17, che prevede il criterio di individuazione del territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

Per i motivi in premessa indicati

all'unanimità dei Consiglieri presenti (39 Consiglieri)

DELIBERA

- 1) di dichiarare ammissibile la consultazione referendaria richiesta, ai sensi dell'articolo 17, commi 5, lettera c), 8 bis e 8 ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, da alcuni cittadini dei Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano (GO), per la costituzione del nuovo Comune di "Monfalcone Ronchi Staranzano" derivante dalla fusione dei predetti Comuni;
- 2) di sottoporre a referendum il seguente quesito:
«Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato "MONFALCONE RONCHI STARANZANO" mediante la fusione dei Comuni di Monfalcone, di Ronchi dei Legionari e di Staranzano?»
- 3) di chiamare alla consultazione di cui al punto 1) gli elettori residenti nei Comuni di Monfalcone, di Ronchi dei Legionari e di Staranzano, coinvolti nella fusione.

Deliberazione del Consiglio regionale 17 marzo 2016, n. 33

Referendum consultivo per l'istituzione del Comune di "Monfalcone Ronchi Staranzano". Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, articolo 17. Deliberazione consiliare n. 29 del 1° febbraio 2016. Correzione di errore materiale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 29 del 1° febbraio 2016, con la quale è stata ritenuta ammissibile la consultazione referendaria richiesta, ai sensi dell'articolo 17, commi 5, lettera c), 8 bis e 8 ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, da alcuni cittadini dei Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano (GO) per la costituzione del nuovo Comune di "Monfalcone Ronchi Staranzano" derivante dalla fusione dei predetti Comuni;

ATTESO che per prassi consolidata il quesito da sottoporre a referendum deve indicare anche la localizzazione del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione, quale risultante dall'atto di iniziativa referendaria, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera c), della l.r. 5/2003;

CONSIDERATO che nell'iniziativa di cui all'articolo 17, comma 5, lettera c), della l.r. 5/2003, viene indicato espressamente Monfalcone quale capoluogo del Comune derivante dalla fusione dei Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano, come accertato dal decreto del Direttore del Servizio elettorale n. 145 del 28 gennaio 2015;

PREMESSO che, per un mero errore materiale, nella proposta di deliberazione del Consiglio regionale, allegata alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 318 del 13 gennaio 2016, è stata omessa l'indicazione del capoluogo del nuovo Comune di "Monfalcone Ronchi Staranzano", quale risultante dall'atto di iniziativa referendaria di cui sopra;

RITENUTO, pertanto, di proporre al punto n. 2 del dispositivo della deliberazione consiliare n. 29 del 1° febbraio 2016 la correzione di errore materiale, con l'aggiunta nel dispositivo dell'indicazione della localizzazione del capoluogo del nuovo Comune;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 344 del 16 marzo 2016 con la quale si propone al punto n. 2 del dispositivo della deliberazione consiliare n. 29 del 1° febbraio 2016 la correzione di errore materiale, con l'aggiunta dell'indicazione della localizzazione del capoluogo del nuovo Comune;

Per i motivi in premessa indicati

all'unanimità dei Consiglieri presenti (29 Consiglieri)

DELIBERA

- 2) di apportare la seguente correzione di errore materiale al punto n. 2 del dispositivo della deliberazione n. 29 del 1° febbraio 2016:
dopo le parole "e di Staranzano" sono aggiunte le seguenti:
, con capoluogo in Monfalcone?»

Deliberazione del Consiglio regionale 1° febbraio 2016, n. 30

Referendum consultivo per l'istituzione del Comune di "Tramonti". Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, articolo 17.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 7, primo comma, n. 3) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel quale si dispone che la Regione provvede con legge all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;

VISTO il comma 1 dell'articolo 17, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante: *"Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali"*, nel quale si prevede che l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, è stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo;

VISTO altresì il comma 3 del citato articolo 17 che, per le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni, richiede, quali presupposti necessari: la contiguità dei territori dei Comuni interessati; che le modificazioni rispondano a esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative ed individuino ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica ed attività produttive consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; la popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, potendosi derogare a tale soglia nei casi di fusione di Comuni;

VISTI, ancora, i commi 8 sexies e 5 del citato articolo 17, nei quali si prevede rispettivamente che il referendum è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su iniziativa, fra gli altri, di almeno il 20 per cento degli elettori dei Comuni interessati. Nel caso di fusione dei Comuni, l'iniziativa è esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati. Dal computo sono esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero;

VISTO, infine, il comma 6 del citato articolo 17, nel quale si prevede che la richiesta referendaria deve contenere: la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione; la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune; la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione;

PRESO ATTO che, come previsto dalle modifiche apportate alla legge regionale 5/2003, nell'ambito del processo di riforma delle autonomie locali, il 29 aprile 2015 alcuni cittadini dei Comuni di Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto (PN), avvalendosi della facoltà di promuovere l'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni mediante la fusione di Comuni preesistenti, in qualità di promotori, hanno proposto l'istituzione del nuovo Comune di Tramonti mediante la fusione dei due citati Comuni;

RICHIAMATO il decreto del Direttore del Servizio elettorale n. 858/AAL del 25 maggio 2015 con il quale è stata dichiarata ammissibile l'iniziativa, in conformità

a quanto disposto dai commi 5, lettera c), 8 bis e 8 ter dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003;

PRESO ATTO che il 10 settembre 2015 sono state depositate le firme degli elettori di ciascuno dei due Comuni, raccolte ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera c), della legge regionale 5/2003 e accertate con decreto del Direttore del Servizio elettorale n. 1421/AAL del 9 novembre 2015 nel prescritto numero di elettori;

VISTA la deliberazione n. 25 del 18 settembre 2015 con cui il Consiglio comunale di Tramonti di Sotto ha espresso parere favorevole sull'iniziativa;

VISTA altresì la deliberazione n. 24 del 28 ottobre 2015 con cui il Consiglio comunale di Tramonti di Sopra ha espresso, invece, parere contrario sull'iniziativa con la motivazione riportata nel suddetto atto;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 5/2003, l'approvazione del quesito sottoposto a referendum nel Comune di Tramonti di Sopra deve avvenire necessariamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi;

VISTA la nota istruttoria prot. n. 15270/AAL 1-5-4 del 13 novembre 2015 della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, trasmessa alla Presidente della Regione, nella quale, a seguito dell'esame delle citate deliberazioni, si ravvisa la sussistenza dei requisiti di legge ai fini dell'ammissibilità del referendum consultivo, come prescritto dall'articolo 17, comma 8 bis, della legge regionale 5/2003;

VISTA altresì la nota prot. n. 12526/GAB- (GAB 4-1-1 EELL) del 13 novembre 2015 con cui il Capo di Gabinetto della Regione ha trasmesso al Presidente del Consiglio la documentazione prevista dalla normativa di riferimento ai fini dell'avvio della procedura preordinata alla delibera di ammissibilità della richiesta referendaria di competenza di questo Consiglio regionale;

VISTO infine l'articolo 128, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale nel quale si prevede che entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa in materia di circoscrizioni comunali ai fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso, l'Ufficio di Presidenza riferisce all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum ed il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

VISTA la deliberazione n. 317 del 13 gennaio 2016, con la quale l'Ufficio di Presidenza, ai sensi del citato articolo 128, ha ritenuto ammissibile la consultazione referendaria per l'istituzione del Comune di "Tramonti" mediante la fusione dei Comuni richiedenti;

VISTO il comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003, nel quale si prevede che il Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione;

VISTO il comma 10, lettera c), del citato articolo 17, che prevede il criterio di individuazione del territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

Per i motivi in premessa indicati

all'unanimità dei Consiglieri presenti (42 Consiglieri)

DELIBERA

- 3) di dichiarare ammissibile la consultazione referendaria richiesta, ai sensi dell'articolo 17, commi 5, lettera c), 8 bis e 8 ter, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, da alcuni cittadini dei Comuni di Tramonti di Sotto e Tramonti di Sopra (PN), per la costituzione del nuovo Comune di "Tramonti" derivante dalla fusione dei predetti Comuni;
- 2) di sottoporre a referendum il seguente quesito:
«Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato "TRAMONTI" mediante la fusione dei Comuni di Tramonti di Sopra e di Tramonti di Sotto (PN), con capoluogo in Tramonti di Sopra?»
- 3) di chiamare alla consultazione di cui al punto 1) gli elettori residenti nei Comuni di Tramonti di Sopra e di Tramonti di Sotto (PN), coinvolti nella fusione.

Deliberazione del Consiglio regionale 23 febbraio 2016, n. 32

Referendum consultivo per l'istituzione del Comune di "Codroipo Camino". Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, articolo 17.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 7, primo comma, n. 3) dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel quale si dispone che la Regione provveda con legge all'istituzione di nuovi Comuni ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;

VISTO il comma 1 dell'articolo 17, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, recante: *"Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali"*, nel quale si prevede che l'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, sia stabilita con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante referendum consultivo;

VISTO altresì il comma 3 del citato articolo 17 che, per le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni, richiede, quali presupposti necessari: la contiguità dei territori dei Comuni interessati; che le modificazioni rispondano a esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative ed individuino ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica ed attività produttive consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio; la popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, potendosi derogare a tale soglia nei casi di fusione di Comuni;

VISTI, ancora, i commi 8 sexies e 5, lett. b), del medesimo articolo 17, nei quali si prevede rispettivamente che il referendum sia deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su iniziativa, fra gli altri, dei Consigli comunali rappresentanti delle popolazioni interessate;

VISTO, infine, il comma 6 dello stesso articolo 17, nel quale si prevede che la richiesta referendaria debba contenere: la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione; la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune; la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione;

PRESO ATTO che nell'ambito del processo di riforma delle autonomie locali, avviato con legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 recante *"Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"*, il Consiglio comunale di Camino al Tagliamento, con deliberazione n. 2 del 22 gennaio 2016, e il Consiglio comunale di Codroipo, con deliberazione n. 7 del 28 gennaio 2016, hanno espresso la richiesta di indire il referendum consultivo per sottoporre alle popolazioni interessate la proposta di fusione dei Comuni stessi;

VISTE le citate deliberazioni con cui i due Consigli comunali si sono espressi a favore della costituzione di un nuovo Comune mediante la fusione dei Comuni di Camino al Tagliamento e di Codroipo, indicandone la denominazione di "Codroipo

Camino”, individuandone la localizzazione della sede del capoluogo a Codroipo e approvandone, infine, la planimetria del territorio;

VISTA la nota istruttoria prot. n. 763/P-AAL-1-5-4 del 1° febbraio 2016 della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, trasmessa alla Presidente della Regione, nella quale, a seguito dell'esame delle citate deliberazioni, si dà atto che sono stati rispettati i requisiti previsti dalla legge ai fini dell'ammissibilità del referendum consultivo, secondo quanto disposto dal comma 8 del richiamato articolo 17;

VISTO l'articolo 5 bis della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), come introdotto dall'art. 55 della legge regionale 18/2015, nel quale si prevede la proroga degli organi comunali in caso di avvio del processo per la fusione di comuni, disponendo che:

- in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, l'elezione del Sindaco e del consiglio comunale non si svolge nei comuni per i quali alla data del 24 febbraio dell'anno di scadenza del mandato il Consiglio regionale abbia deliberato il referendum consultivo per la fusione del comune con comuni contigui, in seguito all'iniziativa presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 5, lettera b), o dell'articolo 17, comma 5, lettera c), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5. Il referendum consultivo previsto dall'articolo 17, comma 8 sexies, della legge regionale 5/2003 deve aver luogo entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del mandato;
- la legge provvedimento prevista dall'articolo 20 della legge regionale 5/2003 dispone la nascita del nuovo comune al 1° gennaio dell'anno successivo e gli organi dei comuni previsti al comma 1 restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato;
- nel caso in cui non si giunga alla fusione dei comuni si procede al rinnovo degli organi dei comuni previsti al comma 1 in una domenica compresa tra il 1° novembre e il 15 dicembre dell'anno di scadenza del mandato;

ATTESO che la citata Direzione centrale ha al riguardo segnalato che gli organi del comune di Codroipo scadono nella primavera 2016 e che pertanto trova per essi applicazione l'articolo 5 bis della predetta legge regionale 19/2013;

VISTA la nota prot. n. 1336/GAB-(GAB-1-15)-0 del 2 febbraio 2016 con cui il Capo di Gabinetto della Regione ha trasmesso al Presidente del Consiglio la documentazione prevista dalla normativa di riferimento, ai fini dell'avvio della procedura preordinata alla delibera di ammissibilità della richiesta referendaria di competenza di questo Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 128, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale nel quale si prevede che, entro sessanta giorni dalla presentazione degli atti di iniziativa in materia di circoscrizioni comunali ai fini dello svolgimento della consultazione referendaria prevista dallo Statuto e dalla legge di cui all'articolo 12 dello Statuto stesso, l'Ufficio di Presidenza riferisca all'Assemblea proponendo, ove ritenga ammissibile la consultazione referendaria, apposita deliberazione indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

VISTA la deliberazione n. 325 del 17 febbraio 2016, con la quale l'Ufficio di Presidenza, ai sensi del citato articolo 128, ha proposto all'Assemblea, per la dichiarazione di ammissibilità della richiesta di referendum, l'allegata deliberazione

indicante il quesito da sottoporre a referendum e il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione referendaria;

VISTO in proposito il comma 9 dell'articolo 17 della legge regionale 5/2003, nel quale si prevede che il Consiglio regionale indichi il quesito da sottoporre a votazione;

VISTO ancora il comma 10, lettera c), del citato articolo 17, che prevede il criterio di individuazione del territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione;

RITENUTO di ricordare che i Comuni di Codroipo e di Camino al Tagliamento hanno richiesto alla Presidente della Regione di indire il referendum in una domenica non antecedente la seconda settimana del mese di maggio 2016 e non successiva alla prima settimana di luglio 2016;

Per i motivi in premessa indicati

all'unanimità dei Consiglieri presenti (38 Consiglieri)

DELIBERA

- 1) di dichiarare ammissibile la consultazione referendaria richiesta dai Comuni di Codroipo e di Camino al Tagliamento, per la costituzione del nuovo Comune di "Codroipo Camino" derivante dalla fusione dei Comuni richiedenti;
- 2) di sottoporre a referendum il seguente quesito:
«Volete che sia istituito il nuovo Comune denominato "CODROIPO CAMINO" mediante la fusione dei Comuni di Codroipo e di Camino al Tagliamento, con capoluogo in Codroipo?»;
- 3) di chiamare alla consultazione di cui al punto 1) gli elettori residenti nei Comuni di Codroipo e di Camino al Tagliamento, coinvolti nella fusione.

Principali norme applicabili

Legge regionale 7 marzo 2003, n. 5

Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali.

CAPO I Disposizioni generali

ART. 1

(Finalità)

1. La presente legge, in attuazione di quanto dispone l'articolo 12 dello Statuto, disciplina la richiesta, l'indizione e lo svolgimento dei referendum abrogativi, propositivi e consultivi, nonché le modalità di esercizio dell'iniziativa popolare delle leggi regionali.

(Omissis)

(...)

CAPO III Referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

ART. 17

(Disciplina del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali)

1. L'istituzione di nuovi Comuni, anche mediante fusione di più Comuni contigui, nonché la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è stabilita, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 3), dello Statuto, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate mediante il referendum consultivo disciplinato dal presente articolo.

2.*

* Comma abrogato dall'art. 4, c. 1, lett. a), della l. r. 18.7.2014, n. 14

3. Le modificazioni delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni devono rispettare i seguenti presupposti:

- a) possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni;
- b) le modificazioni devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio;
- c) non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, né possono essere disposte modificazioni delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, salvo i casi di fusione dei Comuni.

4. Le modificazioni delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi o decedute da meno di cinquanta anni. Con le forme e le procedure previste per la modificazione della denominazione del

Comune, è possibile aggiungere una seconda denominazione in lingua friulana, slovena, tedesca o di altre minoranze linguistiche tutelate dalla legge.

^{*} Comma sostituito dall'art. 4, c. 1, lett. b), della l. r. 14/2014

5. L'iniziativa per l'istituzione di nuovi Comuni e per la modificazione delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali è esercitata:

- a) dai titolari dell'iniziativa legislativa;
- b) dai Consigli comunali che rappresentano le popolazioni interessate;
- c) da almeno il 20 per cento degli elettori dei Comuni interessati. Nel caso di fusione di Comuni, l'iniziativa è esercitata da almeno il 15 per cento degli elettori di ciascuno dei Comuni interessati. Dal computo sono esclusi gli elettori iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero. ^{*}

6. L'iniziativa di cui al comma 5 tiene conto dei presupposti generali indicati ai commi 3 e 4 e deve contenere:

- a) la denominazione del nuovo Comune di cui si propone l'istituzione oppure la nuova denominazione del Comune;
- b) la planimetria del territorio ricompreso nella circoscrizione del nuovo Comune o dei territori di cui si propone la modificazione delle circoscrizioni;
- c) nel caso di fusione di Comuni, la localizzazione della sede del capoluogo del nuovo Comune derivante dalla fusione.

7. L'iniziativa dei soggetti titolari dell'iniziativa legislativa è esercitata mediante la presentazione al Consiglio regionale di un apposito progetto di legge redatto in articoli.

[†] Comma sostituito dall'art. 4, c. 1, lett. c), della l. r. 14/2014

8. L'iniziativa esercitata dai soggetti di cui al comma 5, lettera b), è presentata agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni. [†]

[‡] Comma aggiunto dall'art. 4, c. 1, lett. d), della l. r. 14/2014

8 bis. Nel caso previsto dal comma 5, lettera c), l'iniziativa è presentata dai promotori di cui al comma 8 ter, con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, e comma 8, agli uffici dell'Amministrazione regionale i quali ne verificano i requisiti entro trenta giorni. Qualora l'iniziativa abbia i requisiti richiesti, la raccolta e l'autenticazione delle firme avviene su moduli vidimati dagli uffici dell'Amministrazione regionale, con le modalità ed entro i termini previsti dagli articoli 8 e 9. I moduli contenenti le firme sono presentati agli uffici dell'Amministrazione regionale, i quali svolgono le operazioni di computo e controllo delle firme entro sessanta giorni. [‡]

^{**} Comma aggiunto dall'art. 4, c. 1, lett. d), della l. r. 14/2014

8 ter. L'iniziativa prevista dal comma 8 bis è presentata, per ciascuno dei Comuni interessati, da un numero di promotori iscritti nelle liste elettorali degli stessi Comuni non inferiore a:

- a) 20 nei Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
- b) 30 nei Comuni con popolazione da 1.001 a 5.000 abitanti;
- c) 50 nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- d) 70 nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- e) 100 nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. ^{**}

^{*} Comma aggiunto dall'art. 4, c. 1, lett. d), della l. r. 14/2014

8 quater. Entro cinque giorni dalla presentazione del progetto di legge, nel caso di cui al comma 7, o della presentazione dei moduli contenenti le firme degli elettori, nel caso di cui al comma 8 bis, gli uffici rispettivamente del Consiglio regionale o dell'Amministrazione regionale chiedono ai Consigli comunali interessati

l'espressione del parere sull'iniziativa. Il parere dei Consigli comunali deve pervenire agli uffici entro cinquanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale periodo, si prescinde dal parere.

[†] Comma aggiunto dall'art. 4, c. 1, lett. d), della l. r. 14/2014

8 quinquies. Scaduti i termini previsti dai commi 8 e 8 bis, i relativi atti sono trasmessi dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio regionale.[†]

[‡] Comma aggiunto dall'art. 4, c. 1, lett. d), della l. r. 14/2014

8 sexies. Il referendum è deliberato dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.[‡]

9. La deliberazione del Consiglio regionale indica il quesito da sottoporre a votazione; con la stessa deliberazione è individuato, secondo i criteri di cui al comma 10, il territorio ove risiedono gli elettori chiamati alla consultazione.

10. Al referendum partecipano:

- a) nel caso di elevazione in Comune autonomo di una o più frazioni o porzioni di territorio di uno o più Comuni, sia gli elettori delle frazioni o porzioni di territorio, sia gli elettori delle rimanenti parti di territorio del Comune o dei Comuni da cui si propone il distacco;
- b) nel caso di passaggio di frazioni o porzioni di territorio da uno ad altro Comune, sia gli elettori del territorio del Comune da cui si propone il distacco, sia gli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione;
- c) nel caso di fusione tra due o più Comuni, gli elettori di tutti i Comuni coinvolti nella fusione;
- d) nel caso di modificazione della denominazione del Comune, tutti gli elettori del Comune interessato.

11. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 10, l'orientamento espresso dalla popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio comunale deve avere autonoma evidenza nella proclamazione del risultato del referendum.

12. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera a) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nelle frazioni o porzioni di territorio che intendono costituirsi in Comune autonomo, qualora tale parte del territorio comunale abbia un'incidenza poco rilevante, per dimensioni territoriali o demografiche, per la conformazione del territorio, per la presenza di infrastrutture o funzioni territoriali di particolare rilievo, sui Comuni da cui si propone il distacco.

13. Con la deliberazione di cui al comma 9, nel caso di cui alla lettera b) del comma 10, il Consiglio regionale può limitare la partecipazione al referendum alla sola popolazione residente nella frazione o porzione di territorio del Comune da cui si chiede il distacco sulla base della valutazione dei medesimi elementi di fatto indicati al comma 12, ferma restando in ogni caso la partecipazione al referendum degli elettori del Comune cui si chiede l'aggregazione.

^{††} Parole soppresse dall'art. 4, c. 1, lett. e), della l. r. 14/2014

14. Il Presidente della Regione indice, con proprio decreto, il referendum consultivo, in seguito alla trasmissione della deliberazione consiliare di cui al comma 9 da parte della Presidenza del Consiglio regionale. La consultazione popolare si tiene nel giorno di domenica di un qualunque mese dell'anno.^{††}

(Omissis)

(...)

ART. 19

(Esito del referendum e adempimenti conseguenti)

* Periodo aggiunto dall'art. 1, c. 1, della l. r. 11.2.2010, n. 1 da ultimo modificato dall'art. 8, c. 1 della l. r. 14/2014

1. Il quesito sottoposto ai referendum di cui agli articoli 17 e 18 è approvato quando la risposta affermativa ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso di fusione tra due o più Comuni, qualora il Consiglio comunale abbia espresso parere contrario all'iniziativa, per l'approvazione del quesito sottoposto a referendum è necessario altresì che in quel Comune la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi. *

2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, se l'esito è favorevole, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum. Resta fermo il diritto di iniziativa legislativa dei consiglieri regionali e degli altri soggetti legittimati.

3. L'esito negativo del referendum non preclude l'esercizio dell'iniziativa legislativa di cui al comma 2.

ART. 20

(Contenuto delle leggi-provvedimento)

1. La legge regionale che istituisce un nuovo Comune o modifica le circoscrizioni comunali, deve contenere:

- a) la disciplina dei rapporti patrimoniali e finanziari relativi alla successione tra i Comuni interessati, compresi i rapporti riguardanti il personale;
- b) il termine per l'elezione degli organi dei Comuni interessati.

2. In caso di istituzione di un nuovo Comune, la legge regionale di cui al comma 1, deve contenere altresì la previsione di una assegnazione speciale per gli oneri di primo impianto.

† Comma aggiunto dall'art. 9, c. 1, della l. r. 14/2014

2 bis. In caso di istituzione di un nuovo Comune mediante fusione di più Comuni, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme elettorali transitorie, applicabili non oltre i primi due turni elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno al Consiglio del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione del Consiglio diversa rispetto a quella prevista dalla legge. †

‡ Comma aggiunto dall'art. 9, c. 1, della l. r. 14/2014

2 ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 2 bis, la legge regionale di cui al comma 1, su richiesta dei Comuni interessati, può prevedere norme transitorie, applicabili non oltre i primi due mandati elettorali, finalizzate ad assicurare la rappresentanza delle comunità di origine in seno alla Giunta del nuovo Comune, anche prevedendo una composizione della Giunta diversa rispetto a quanto previsto dalla legge. ‡

(Omissis)

(...)

CAPO VI Disposizioni finali

ART. 25

(Norme finali)

1. Con legge regionale ordinaria sono emanate disposizioni attuative e integrative per la disciplina del procedimento di svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge. Sino all'entrata in vigore della predetta legge regionale continua a

trovare applicazione, in via suppletiva e in quanto compatibile con quanto previsto dalla presente legge, la legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare), e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni degli articoli 17 e 18, nelle parti in cui non disciplinano i referendum consultivi in materia di circoscrizioni territoriali, possono essere modificate con legge ordinaria della Regione.

3. I commi 20 e 21 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono abrogati.

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 18

Norme sullo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali. Voto e scrutinio elettronico.

TITOLO I Disposizioni generali

ART. 1

(Finalità)

1. La presente legge, nel pieno rispetto dei principi costituzionali della personalità, dell'eguaglianza, della libertà e della segretezza dell'esercizio del diritto di voto, disciplina l'introduzione di sistemi elettronici e di procedure automatiche nell'espressione del voto e nello scrutinio per lo svolgimento dei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali di cui all'articolo 17 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).
2. L'introduzione di sistemi di voto elettronici ai sensi del comma 1, è finalizzata ad accelerare e semplificare le operazioni di voto e di scrutinio, a garantire una maggiore trasparenza e ad eliminare gli errori nell'espressione del voto.
3. La presente legge stabilisce, altresì, norme di procedimento per i referendum consultivi di cui al comma 1.

ART. 2

(Disposizioni in materia di procedimento referendario)

1. Nei procedimenti relativi ai referendum consultivi di cui all'articolo 1, la scheda di votazione ha le caratteristiche essenziali del modello descritto nell'allegato A alla presente legge.
2. La votazione si svolge dalle ore 07.00 alle ore 23.00 della domenica. *
3. Al presidente e ai componenti gli uffici di sezione per il referendum spettano i compensi previsti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione) in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

* Comma sostituito dall'art. 3 della l.r. 20.05.2016, n. 8

ART. 3

(Adunanza dei presidenti nei referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali)

1. In occasione di referendum consultivi in materia di circoscrizioni comunali le operazioni che ai sensi della vigente normativa sono compiute dagli uffici elettorali sopraordinati agli uffici di sezione per il referendum, sono effettuate dall'adunanza dei presidenti costituita ai sensi del comma 2.
2. L'adunanza dei presidenti è composta dai presidenti dei seggi costituiti nei comuni interessati al referendum; le funzioni di presidente e di segretario sono svolte dal presidente e dal segretario della prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti. L'adunanza dei presidenti si riunisce, in seduta pubblica, presso la sede della prima sezione del comune con il maggior numero di abitanti, appena ul-

timate le operazioni di scrutinio in tutte le sezioni, e comunque non oltre il giorno successivo a quello di svolgimento del referendum.

3. Sulla base dei verbali trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum, l'adunanza dei presidenti accerta il numero degli elettori che hanno votato, somma i voti favorevoli e quelli contrari alla proposta sottoposta a referendum e proclama i risultati, dando autonoma evidenza al risultato di ciascun Comune.

4. Di tutte le operazioni dell'adunanza dei presidenti è redatto un verbale, che è consegnato, per il tramite del Comune, al servizio elettorale della Regione unitamente agli atti degli uffici di sezione.

5. Al presidente, ai componenti e al segretario dell'adunanza dei presidenti prevista dal comma 2 spettano gli onorari previsti per l'adunanza dei presidenti di seggio dall'articolo 2, comma 1, della legge 70/1980 e successive modifiche.

ART. 4

(Rappresentanti dei gruppi consiliari costituiti in Consiglio comunale)

1. Le facoltà che le leggi elettorali riconoscono in materia di propaganda diretta ai partiti e gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale si intendono riferite, in occasione del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali, ai gruppi consiliari costituiti nei Consigli comunali dei comuni interessati alla modifica della circoscrizione.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli uffici di sezione di ciascun comune possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari costituiti nel rispettivo Consiglio comunale. Alla designazione provvede il capogruppo con sottoscrizione autenticata ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera i), e 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

3. Alle operazioni svolte dall'adunanza dei presidenti possono assistere tutti i rappresentanti designati secondo le modalità indicate al comma 2.

(Omissis)

(...)

TITOLO III Norme finali

ART. 18

(Regime delle spese)

1. Le spese per lo svolgimento del referendum, anche qualora sia svolto con modalità elettroniche ai sensi degli articoli 7 e seguenti della presente legge, sono a carico della Regione. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti gli uffici di sezione e l'adunanza dei presidenti, anticipati dai Comuni, sono rimborsati dalla Regione con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2003, n. 4 (Norme in materia di enti locali e interventi a sostegno dei soggetti disabili nelle scuole). Per le altre spese a carico della Regione, anticipate dai Comuni, la Regione eroga un'assegnazione forfetaria posticipata di importo pari a:

- a) 1,00 euro per ciascun elettore e 3.098,74 euro per ciascuna sezione per i Comuni con una sola sezione;
- b) 1,00 euro per ciascun elettore e 1.549,37 euro per ciascuna sezione per i Comuni sino a cinque sezioni;

- c) 1,00 euro per ciascun elettore e 723,04 euro per ciascuna sezione per i Comuni con più di cinque sezioni.

ART. 19

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non disposto dalla presente legge trovano applicazione in via suppletiva ed in quanto compatibili le disposizioni della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22 (Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare).

ART. 20

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 1, secondo e terzo periodo, e per le finalità previste dagli articoli 2, 3 e 5, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1722 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Per le finalità previste dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 5/2003 e dall'articolo 18, comma 1, primo periodo, della presente legge, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2007 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1721 (1.1.141.1.01.01) alla Rubrica n. 370 - Servizio n. 234 - Servizio Elettorale - spese correnti - con la denominazione "Spese per lo svolgimento del referendum in materia di circoscrizioni, anche qualora sia svolto con modalità elettroniche - acquisto di beni e prestazioni di servizi" e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2007.

4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il capitolo 1721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è inserito nell'elenco n. 1 "Spese obbligatorie" annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.

5. All'onere di 50.000 euro per l'anno 2007 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.370.1.683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1722 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

ART. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Modello parte esterna della scheda di votazione

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Referendum regionale consultivo
In materia di circoscrizioni comunali

(data della votazione)

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRITTORE

GRUPPO
CIRCOLARE
VOTAZIONE

The image shows a template for the external part of a ballot paper. It features a large, light gray rectangular area for the main content. In the bottom-left corner, there are three stacked rectangular boxes. The top box contains the text 'Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia', 'Referendum regionale consultivo', and 'In materia di circoscrizioni comunali'. The middle box contains '(data della votazione)'. The bottom box contains 'SCHEDA PER LA VOTAZIONE'. To the right of the bottom box is a circular stamp with the text 'GRUPPO CIRCOLARE VOTAZIONE'. Below the stamp is a line for the 'FIRMA DELLO SCRITTORE'.

parte interna della scheda di votazione

Referendum regionale consultivo

«Testo del quesito»

SÌ

NO

The image shows a template for the internal part of a ballot paper. It features a large rectangular area with a dashed border. At the top center, it says 'Referendum regionale consultivo'. In the center, there is a smaller rectangular box with a dashed border containing the text '«Testo del quesito»'. Below this box, there are two rectangular boxes, one on the left containing 'SÌ' and one on the right containing 'NO'.

Legge regionale 2 maggio 1988, n. 22

Disciplina del referendum abrogativo delle leggi regionali previsto dall'articolo 33 dello Statuto, del referendum popolare di cui all'articolo 7 dello Statuto e della presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare.¹

TITOLO I

Disciplina del referendum abrogativo previsto dall'articolo 33 dello Statuto

(Omissis) (...)

Capo III Indizione

ART. 12

(Omissis) (...)

* Comma sostituito dall'art. 1, c. 1 della l.r. 24.5.1991, n. 19

2. Il decreto del [Presidente della Giunta regionale]² è comunicato al Commissario del Governo, al Presidente della Corte d'appello, ai Presidenti dei tribunali della Regione, ai Sindaci ed ai Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali della regione.*

† Comma sostituito dall'art. 2, c. 1, della l.r. 19/1991

3. A cura del [Presidente della Giunta regionale]³ è stampato il manifesto con il decreto di indizione del referendum; i Sindaci provvedono all'affissione il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni.†

(Omissis) (...)

Capo IV Svolgimento del referendum

ART. 14

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali nonché la ripartizione dei Comuni e sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

‡ Articolo sostituito dall'art. 5, c. 1, della l.r. 19/1991

ART. 16 ‡

1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un ufficio di sezione composto da un presidente, da tre scrutatori e da un segretario.

(Omissis) (...)

4. Le operazioni di scrutinio iniziano subito dopo la chiusura della votazione, proseguono senza interruzione e terminano improrogabilmente entro le ore quattordici del giorno seguente.

1) Ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 18 e ai sensi dell'art. 25, c. 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 la presente legge trova applicazione, in via suppletiva e in quanto compatibile con le disposizioni ivi contenute, anche nel procedimento del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali. Si pubblicano le principali norme ritenute riferibili a tale referendum.

2) Per effetto del disposto di cui all'art. 5, c. 1, lett. a), della l.cost. 31.1.2001, n. 2, si legga: "Presidente della Regione".

3) Si veda la nota n. 2.

ART. 17

* Comma sostituito dall'art. 6, c. 1, della l.r. 19/1991

1. Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore; sono fornite dalla Giunta regionale (*omissis*)⁴ .*
2. L'elettore vota tracciando con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o comunque nel rettangolo che la contiene.

(*Omissis*)

(...)

TITOLO IV Disposizioni finali

(*Omissis*)

(...)

† Articolo sostituito dall'art. 9, c. 1, della l.r. 19/1991

ART. 31 †

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifiche ed integrazioni, della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modifiche ed integrazioni, della legge 8 marzo 1989, n. 95, della legge 21 marzo 1990, n. 53, della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20⁵, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Omissis*)

(...)

4) Per il modello di scheda si veda l'art. 2, comma 1 della l.r. 18/2007.

5) La l.r. 20/1968 è stata abrogata dall'art. 91 della l.r. 18.12.2007, n. 28. Il rinvio deve pertanto considerarsi operato alla l.r. 28/2007.

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 ¹

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale

TITOLO I

Disposizioni generali e procedimento elettorale preparatorio

Capo I

Disposizioni generali

(Omissis) (...)

ART. 5

(Autenticazioni previste dalla presente legge)

1. Sono competenti a effettuare le autenticazioni previste dalla presente legge i soggetti di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale 17/2007.
2. L'autenticazione è compiuta con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, ai fini della presente legge l'autenticazione non è valida quando l'eventuale incompletezza o inesattezza della stessa non consente di identificare il soggetto che autentica. Con riferimento alle singole sottoscrizioni, l'autenticazione non è valida quando non consente di identificare il dichiarante.
4. Le autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al novantesimo giorno antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 14, comma 1.

Capo II

Convocazione dei comizi elettorali

ART. 6

(Decreto di convocazione dei comizi elettorali)

(Omissis) (...)

3. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito informatico della Regione entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

(Omissis) (...)

1) Le disposizioni della l.r. 28/2007 trovano applicazione nel procedimento dei referendum regionali consultivi in applicazione dell'art. 31 dalla l.r. 2.5.1988, n. 22 che rinvia al d.P.R. 30.3.1957, n. 361, alla l. 25.5.1970, n. 352, alla l. 8.3.1989, n. 95, alla l. 21.3.1990, n. 53, alla l. 15.1.1991, n. 15 e alla l.r. 27.3.1968, n. 20. Inoltre, in applicazione dell'art. 1, c. 3, lett. h), della l.r. 11.12.2003, n.21, le disposizioni del d.P.R. 30.3.1957, n. 361 trovano applicazione solo in via suppletiva e in quanto compatibili con la l.r. 20/1968. L'art. 31 della l.r. 22/1998 e l'art. 1, c. 3, lett. h), della l.r. 21/2003 fanno rinvio alla l.r. 20/1968. La l.r. 20/1968 è stata abrogata dall'art. 91 della l.r. 28/2007, che ne ha sostituito integralmente la disciplina. Pertanto, i rinvii normativi alla l.r. 20/1968 devono considerarsi ora operati alla l.r. 28/2007. Si pubblicano quindi le principali norme applicabili al procedimento referendario.

ART. 7

(Rinvio e sospensione delle elezioni)

1. Qualora, per cause di forza maggiore, le elezioni non possano svolgersi nella data fissata, il Presidente della Regione ne dispone il rinvio con decreto pubblicato e reso noto nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 6.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, il rinvio delle elezioni non può superare il termine di novanta giorni, restando sospesi i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento degli Uffici elettorali di sezione. Lo svolgimento della propaganda elettorale è interrotto contestualmente all'emanazione del decreto di cui al comma 1, nel quale viene stabilito inoltre il giorno dal quale la stessa riprende.

(Omissis)

(...)

ART. 8

(Cartolina-avviso)

1. Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i comuni di iscrizione elettorale spediscono, con il mezzo postale più rapido, agli elettori residenti all'estero una cartolina-avviso con l'indicazione della data delle elezioni e dell'orario della votazione.

2. *

* Comma abrogato dall'art. 110, c. 1, lett. l, della l.r. 5.12.2013, n. 19

Capo III Uffici elettorali

ART. 9

(Ufficio elettorale di sezione)

1. In ciascuna sezione elettorale è costituito un Ufficio elettorale di sezione, composto da un presidente, tre scrutatori e un segretario. Per gli Uffici di sezione nelle cui circoscrizioni esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.[†]
2. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è nominato ai sensi dell'articolo 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), e dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale). Gli scrutatori sono nominati ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).[‡]
3. In caso di impedimento del presidente che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, il sindaco provvede alla sua sostituzione attingendo dall'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), e successive modifiche, e solo in via residuale designa un elettore iscritto nelle liste elettorali del proprio comune.
4. In caso di impedimento o rinuncia dello scrutatore, la sua sostituzione avviene secondo le modalità previste dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme

† Comma sostituito dall'art. 80, c. 1, lett. a, della l.r. 19/2013

‡ Comma sostituito dall'art. 80, c. 1, lett. b, della l.r. 19/2013

per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570), e successive modifiche.

5. Uno scrutatore, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei.

6. Il segretario è designato dal presidente fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione di secondo grado.

7. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone nominate e non può essere rifiutato, se non per giustificato motivo. I componenti l'Ufficio elettorale di sezione, durante l'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.

8. Le operazioni dell'Ufficio sono eseguite con la partecipazione di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente, fatta eccezione per le operazioni di autenticazione delle schede e di scrutinio, nel corso delle quali tutti i componenti devono essere sempre presenti.

9. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide sulla nullità dei voti, sull'attribuzione dei voti contestati, sui reclami, anche orali, presentati e su tutti i problemi che si verificano durante le operazioni.*

10. I poteri del presidente in materia di ordine pubblico sono disciplinati dalla normativa statale in materia di elezione della Camera dei deputati.²

*Comma sostituito dall'art. 80, c. 1, lett. c, della l.r. 19/2013

ART. 10

(Cause ostative alla nomina di componente l'Ufficio elettorale di sezione)

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario:
 - a) i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati, anche temporaneamente, alla struttura regionale competente in materia elettorale;
 - b) i segretari comunali e i dipendenti comunali assegnati, anche temporaneamente, agli uffici elettorali dei comuni;
 - c) gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, in servizio;
 - d) i medici designati dai competenti organi delle aziende per i servizi sanitari per il rilascio delle certificazioni attinenti l'esercizio del diritto di voto;
 - e) i candidati alle elezioni.

(Omissis) (...)

ART. 12³

(Rappresentanti delle liste circoscrizionali presso gli Uffici elettorali di sezione)

(Omissis) (...)

2) Per i poteri in materia di ordine pubblico del Presidente dell'ufficio di sezione si veda l'art. 44 del d.P.R. 361/1957.

3) Ai sensi dell'art. 4 della l.r. 18/2007, alle operazioni di voto e di scrutinio presso gli Uffici di sezione di ciascun comune possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei gruppi consiliari costituiti nel rispettivo consiglio comunale.

4. Le designazioni sono consegnate entro il venerdì precedente la votazione alla segreteria del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione, o direttamente ai singoli presidenti il sabato pomeriggio o la mattina della domenica prima dell'inizio della votazione.

5. Il rappresentante effettivo o, in caso di assenza, il rappresentante supplente, hanno diritto di assistere alle operazioni degli Uffici elettorali di sezione e possono far inserire a verbale eventuali dichiarazioni.

6. Il presidente, sentiti i componenti l'Ufficio, può allontanare dalla sala il rappresentante che, anche se richiamato, non consente il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Del provvedimento è presa nota nel verbale.

(Omissis) (...)

TITOLO II Votazione

Capo I

Disposizioni generali e operazioni preliminari alla votazione

(Omissis) (...)

ART. 23

(Agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto)

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale.

2. Analogo servizio di trasporto può essere organizzato anche per facilitare a tutti gli elettori il raggiungimento della sezione elettorale.

* Comma modificato dall'art. 84, c. 1, lett. a, della l.r. 19/2013

3. Le aziende per i servizi sanitari, nei tre giorni precedenti la votazione, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto.*

4. I medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

† Comma sostituito dall'art. 84, c. 1, lett. b, della l.r. 19/2013

5. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente, gratuitamente.†

6. In materia di agevolazioni di viaggio per gli elettori trovano applicazione le disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.

ART. 24

(Consegna del materiale elettorale)

1. Il sindaco provvede affinché, nel giorno antecedente la votazione, il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione elettorale e prenda in carico il seguente materiale:

a) il contenitore sigillato contenente il bollo della sezione;

b) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione o dalla Sottocommissione elettorale circondariale;

c) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti;

- d) gli elenchi degli elettori che votano presso l'abitazione in cui dimorano; *
 - e) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo in cui sono detenuti;
 - f) tre copie del manifesto delle candidature e una copia del manifesto esplicativo delle modalità di voto, da affiggere nella sala della votazione;
 - g) i verbali di nomina degli scrutatori;
 - h) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti delle liste circoscrizionali ed eventualmente gli atti di designazione già consegnati alla segreteria del comune;
 - i) la scatola sigillata contenente le schede di votazione;
 - j) l'urna per la votazione;
 - k) le matite copiative per l'espressione del voto, gli stampati da utilizzare nel corso delle operazioni e il materiale di cancelleria per il funzionamento dell'ufficio.
2. D'intesa tra le competenti strutture dell'Amministrazione regionale e del Ministero dell'interno, si possono utilizzare i bolli, le urne e le matite in uso per l'elezione della Camera dei deputati.
3. Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione segnala le carenze e gli inconvenienti eventualmente riscontrati al sindaco, il quale provvede immediatamente.

ART. 25

(Sala della votazione)

1. Ogni sala della votazione ha, di norma, quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno. Le urne sono collocate in modo da essere sempre visibili a tutti. Nella parte della sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo il tempo strettamente necessario per votare.
2. Nella sala della votazione devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto.
3. Gli arredi delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto delle candidature, di votare in assoluta segretezza, di svolgere eventualmente le funzioni di componente l'Ufficio elettorale di sezione o di rappresentante di lista circoscrizionale e di assistere alle operazioni dell'Ufficio. Almeno una cabina deve consentire agevolmente l'accesso agli elettori non deambulanti e deve essere previsto un idoneo piano di scrittura.
4. Le sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote sono segnalate con il simbolo di cui all'allegato A del regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.
5. Ai fini dell'allestimento della sala della votazione, ciascun comune accerta, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, il buono stato delle cabine e di tutto il materiale occorrente.

ART. 26

(Accesso nella sala della votazione)

1. Salvo le eccezioni previste dagli articoli 29, 30, 31 e 32, possono entrare nella sala della votazione gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione e gli ufficiali giudiziari per notificare i reclami relativi alle operazioni dell'Ufficio.

ART. 27

(Costituzione dell'Ufficio elettorale di sezione e autenticazione delle schede di votazione)

1. Alle ore sedici del giorno antecedente la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio elettorale di sezione.

2. Se tutti o alcuni degli scrutatori non sono presenti, o non sono stati designati, il presidente chiama in sostituzione altri elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, che non siano rappresentanti di lista circoscrizionale e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 10.

3. Il presidente esegue nell'ordine le seguenti operazioni:

- a) accerta il numero degli elettori assegnati alla sezione;
- b) constata l'integrità del sigillo che chiude il contenitore con il bollo della sezione e dà atto nel verbale del numero dello stesso;
- c) constata l'integrità della scatola che contiene le schede di votazione;
- d) procede all'autenticazione di un numero di schede di votazione corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione, apponendo il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda; *
- e) depone le schede autenticate nella scatola che conteneva le schede consegnate alla sezione e quelle non autenticate in apposita busta.

4. Successivamente, il presidente provvede alla chiusura della sala della votazione adottando tutte le misure occorrenti a impedire l'accesso dall'esterno. Affida, infine, alla Forza pubblica la vigilanza esterna della sala della votazione.

5. Nel corso delle operazioni di cui al presente articolo nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.

* Lettera sostituita dall'art. 86, c. 1, della l.r. 19/2013

Capo II Operazioni di votazione

(Omissis) (...)

ART. 29

(Elettori che votano nella sezione elettorale)

1. L'elettore vota presentandosi presso la sezione elettorale e non può farsi rappresentare. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione.

2. Sono ammessi a votare nella sezione:

- a) gli iscritti nelle liste degli elettori della sezione;
- b) coloro che sono stati dichiarati elettori del comune in base a sentenza della Corte d'appello o attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 32 bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), e successive modifiche;

- c) il presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste circoscrizionali, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione;
 - d) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico nella sezione, purché iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.⁴
3. Gli elettori di cui al comma 2, lettere b), c) e d), sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

ART. 30

(Voto degli elettori non deambulanti)

1. Gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione elettorale alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione elettorale del comune, collocata in sede priva di barriere architettoniche, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'azienda per i servizi sanitari anche in precedenza per altri scopi, o della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
2. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti in calce alla lista elettorale di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

(Omissis)

(...)

ART. 32

(Voto assistito)

1. I non vedenti, gli amputati alle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini diversamente abili impossibilitati a esprimere autonomamente il diritto di voto, esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali.
2. L'annotazione del diritto al voto assistito è inserita, a cura del comune di iscrizione elettorale, su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione, nella tessera elettorale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
3. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Il presidente chiede all'accompagnatore di esibire la tessera elettorale, per verificare se ha già esercitato in precedenza tale funzione.
4. L'accompagnatore consegna al presidente la tessera elettorale dell'elettore assistito. Il presidente accerta se l'elettore ha scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosce il nome e cognome, e registra nel verbale questa modalità di votazione, nonché il nome e cognome dell'accompagnatore.
5. Il certificato medico eventualmente esibito attesta che l'infermità fisica diagnosticata impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un accompagnatore. Trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.
6. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore è apposta dal presidente sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

4) Gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono ammessi al voto referendario purché siano elettori del comune.

ART. 33

(Inizio della votazione)

* Comma modificato dall'art. 89, c. 1, della l.r. 19/2013

1. Il giorno della votazione il presidente, ricostituito l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati e, alle ore otto, dichiara aperta la votazione.*

ART. 34

(Ammissione degli elettori al voto)

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono presentare la tessera elettorale ed essere identificati con le seguenti modalità:

- a) esibizione di un documento di identità o di riconoscimento munito di fotografia e rilasciato dalla pubblica amministrazione, purché non scaduto da oltre tre anni;
- b) in mancanza di idoneo documento di identificazione o riconoscimento, conoscenza personale da parte di uno dei componenti l'Ufficio, che ne attesta l'identità;
- c) attestazione dell'identità da parte di altro elettore del comune, previamente identificato e ammonito dal presidente sulle conseguenze penali in caso di falsa attestazione.

2. In caso di dissenso sulla identità degli elettori, decide il presidente.

3. Nell'apposita colonna di identificazione della lista elettorale di sezione sono indicati gli estremi del documento di identificazione oppure viene apposta la firma dello scrutatore o dell'elettore che attesta l'identità.

† Comma sostituito dall'art. 90, c. 1, della l.r. 19/2013

4. Riconosciuta l'identità dell'elettore, uno scrutatore appone sulla tessera elettorale il bollo della sezione e la data.†

ART. 35

(Ricevimento, compilazione e riconsegna della scheda di votazione)

1. Ammesso l'elettore al voto, il presidente gli consegna la scheda di votazione e la matita copiativa.

2. L'elettore si reca nella cabina, compila la scheda e la restituisce già piegata al presidente, insieme alla matita copiativa. Qualora l'elettore non abbia piegato la scheda, il presidente lo invita a chiuderla facendolo rientrare in cabina. Il presidente verifica inoltre l'autenticità della scheda assicurandosi che la stessa riporti il bollo della sezione e successivamente la inserisce nell'urna.

‡ Comma modificato dall'art. 91, c. 1, della l.r. 19/2013

3. Uno dei componenti l'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma nella lista elettorale di sezione, accanto al nome dell'elettore. In caso di contemporaneità di elezioni, nelle liste viene preso nota degli elettori che votano soltanto per alcune elezioni.‡

4. Se un elettore riscontra che la scheda è deteriorata o egli stesso, per negligenza, la deteriora, la restituisce al presidente che vi appone la scritta "scheda deteriorata" con la propria firma e quella di uno scrutatore. Il presidente preleva dalla busta delle schede non autenticate una scheda sulla quale viene apposto il bollo della sezione. La nuova scheda autenticata è consegnata all'elettore in sostituzione della scheda deteriorata, prendendo nota della consegna nella lista elettorale di sezione e nel verbale. La scheda deteriorata è allegata al verbale.

5. Le schede mancanti del bollo della sezione non sono inserite nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono più votare. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale. Tali schede sono firmate dal presidente e da uno scrutatore e allegate al verbale.

6. Se un elettore non vota nella cabina il presidente ritira la scheda. La scheda, firmata dal presidente e da uno scrutatore, è allegata al verbale. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale e l'elettore non è più ammesso a votare.

7. Il presidente può disporre che gli elettori che indugiano artificiosamente nella votazione o non rispondono all'invito di concludere l'operazione di voto siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che hanno votato gli altri elettori presenti. Sulla scheda restituita senza espressione di voto il presidente appone la scritta "scheda annullata" con la propria firma e quella di uno scrutatore. La scheda annullata è allegata al verbale e viene sostituita con altra scheda prelevata dalla busta delle schede non autenticate sulla quale viene apposto il bollo della sezione. Della circostanza viene presa nota nella lista elettorale di sezione e nel verbale.

8. Nel verbale viene presa nota degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'hanno riconsegnata e degli elettori che non hanno restituito la matita.

(Omissis)

(...)

* Articolo sostituito dall'art. 92, c. 1, della l.r. 19/2013

ART. 37 *

(Chiusura della votazione e operazioni di riscontro preliminari allo scrutinio)

1. Alle ore ventidue il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione e prima di iniziare lo scrutinio:

- a) dichiara chiusa la votazione;
- b) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali di sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 31, 40, 41 e 43;
- c) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione in ciascun foglio e le chiude in una busta sigillata con il bollo della sezione, la firma del presidente e di uno scrutatore;
- d) conta le schede autenticate non utilizzate per la votazione e riscontra se corrispondono al numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato; a tal fine si considerano come votanti gli elettori che non hanno restituito la scheda, o ne hanno restituita una senza il bollo della sezione, o si sono rifiutati di votare nella cabina, o sono stati allontanati dalla cabina senza poi essere riammessi al voto;
- e) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione e recante la firma del presidente e di uno scrutatore;
- f) deposita le buste di cui alle lettere c) ed e) nella segreteria del comune.

2. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.

3. Entro trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste di cui al comma 1, lettera c), alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni

elettorali, il comune provvede allo scarto del contenuto delle buste di cui al comma 1, lettera e).

(Omissis) (...)

Capo III ⁵

Raccolta del voto di particolari categorie di elettori

(Omissis) (...)

ART. 40

(Seggio speciale)

(Omissis) (...)

4. Alle operazioni del seggio speciale possono assistere i rappresentanti delle liste circoscrizionali, designati presso l'Ufficio elettorale di sezione, che ne fanno richiesta.

5. I degenti che votano nel seggio speciale sono iscritti in apposita lista elettorale aggiunta, da allegare alla lista elettorale della sezione.

6. I compiti del seggio speciale sono limitati alla raccolta del voto dei degenti. Le schede votate vengono portate presso la sezione elettorale e introdotte immediatamente nell'urna, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori degenti che sono stati iscritti nella lista elettorale aggiunta di cui al comma 5.

ART. 41

(Ufficio distaccato)

* Comma modificato dall'art. 96, c. 1, della l.r. 19/2013

1. Il voto degli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura con meno di cento posti letto viene raccolto, durante le ore stabilite sentita la direzione sanitaria, dal presidente dell'Ufficio elettorale della sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di cura.*

2. Il presidente si reca presso il luogo di cura per raccogliere il voto dei degenti accompagnato da uno degli scrutatori, designato per sorteggio, e dal segretario, assicurando il rispetto della libertà e della segretezza del voto.

(Omissis) (...)

ART. 42

(Voto domiciliare)

† Comma modificato dall'art. 28, c. 1, lett. a), della l.r. 26/2012

1. Gli elettori affetti da gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 23, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.†

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'elettore è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione e dimora in un comune della Regione.

5) Gli elettori appartenenti alle particolari categorie contemplate dal presente capo sono ammessi al voto referendario, purché risultino elettori del comune ed il luogo di votazione sia ubicato nel medesimo comune di iscrizione elettorale. Ai sensi dell'art. 1 del d.l. 3.1.2006, n. 1 il voto domiciliare è riconosciuto anche in favore dei c.d. elettori "intrasportabili" ovvero affetti da infermità tali che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

* Comma modificato dall'art. 28, c. 1, lett. b), della l.r. 26/2012

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
 - a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
 - b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali; trova applicazione l'articolo 23, commi 3 e 4.*
4. Se sulla tessera elettorale dell'elettore ammesso al voto domiciliare non è già stata inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 attesta inoltre l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del diritto di voto.
5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:
 - a) a includere i nomi degli elettori ammessi al voto domiciliare in appositi elenchi distinti per sezione; gli elenchi sono consegnati, nel giorno antecedente la votazione, al presidente di ciascun Ufficio elettorale di sezione il quale, all'atto della costituzione dell'Ufficio, ne prende nota sulla lista elettorale di sezione;
 - b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
 - c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli Uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
6. Per gli elettori di cui al comma 1 che dimorano in un comune diverso da quello di iscrizione elettorale, il sindaco del comune di iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto domiciliare. Questi ultimi predispongono i conseguenti elenchi da consegnare, nel giorno antecedente la votazione, ai presidenti degli Uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore di tali elettori.
7. Il voto viene raccolto dall'Ufficio distaccato di cui all'articolo 41.
8. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte di un Ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione, vengono iscritti in calce alla lista elettorale della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

(Omissis)

(...)

TITOLO III

Scrutinio

ART. 44

(Operazioni di scrutinio)

† Comma sostituito dall'art. 98, c. 1, lett. a), della l.r. 19/2013

1. La mattina del lunedì il presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale di sezione, verifica l'integrità dei mezzi precauzionali adottati la sera del giorno precedente per

la chiusura della sala della votazione e, alle ore 08.00, dà inizio alle operazioni di scrutinio.[†]

2. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio.

3. Uno scrutatore, designato mediante sorteggio, estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna aperta al presidente. Questi enuncia [dapprima il nominativo del candidato alla carica di Presidente della Regione a cui è stato attribuito il voto e, successivamente, il contrassegno della lista circoscrizionale e il nominativo del candidato alla carica di consigliere, se votati]⁶. Quindi passa la scheda a un altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di uguale espressione.

* Comma sostituito dall'art. 98, c. 1, lett. b, della l.r. 19/2013

4. Il segretario annota ciascun voto nelle tabelle di scrutinio ed enuncia progressivamente il numero dei voti che ciascun candidato alla carica di Presidente, ciascuna lista circoscrizionale e ciascun candidato alla carica di consigliere vanno riportando.^{* 7}

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata scrutinata e il relativo voto non è stato registrato.

(Omissis)

(...)

7. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti l'Ufficio elettorale di sezione.

8. Tutte le operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato e delle stesse viene dato atto nel verbale.

9. Nel corso dello scrutinio nessun componente l'Ufficio elettorale di sezione può allontanarsi dalla sala della votazione.

‡ Comma abrogato dall'art. 98, c. 1, lett. c, della l.r. 19/2013

10.[‡]

ART. 45

(Validità e nullità delle schede e dei voti)

1. La validità dei voti è ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

(Omissis)

(...)

4. Si considerano bianche le schede che non contengono voti e non presentano altri segni o indicazioni.

5. Si considerano nulle le schede:

a) che presentano scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto;

b) che non portano il bollo della sezione o non sono conformi al modello di cui all'allegato [E alla presente legge];

c) nelle quali la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco.

(Omissis)

(...)

6) Per il referendum consultivo il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione enuncia se l'elettore si è espresso in senso favorevole (SI) o contrario (NO) al quesito referendario.

7) Per il referendum consultivo il segretario dell'Ufficio elettorale di sezione enuncia progressivamente il numero di voti espressi in senso favorevole (SI) o contrario (NO) al quesito referendario

* Comma modificato dall'art. 99, c. 1, lett. b, della l.r. 19/2013

7. Le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti di lista nulli sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.*

(Omissis)

(...)

ART. 47

(Voti contestati)

1. Il presidente, sentiti gli scrutatori, decide in via provvisoria sull'attribuzione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e dà atto nel verbale del numero dei voti contestati e provvisoriamente attribuiti e di quelli contestati e provvisoriamente non attribuiti, nonché dei motivi della contestazione.

2. Le schede contenenti voti contestati sono immediatamente timbrate sul retro con il bollo della sezione e firmate dal presidente e da uno scrutatore.

ART. 48

(Risultato dello scrutinio - Sospensione per cause di forza maggiore)

1. Ultimato lo scrutinio, il presidente:

a) conta tutte le schede scrutinate e quindi, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati e riscontra che il loro numero corrisponda ai totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;

b) riscontra che il numero totale delle schede scrutinate corrisponda al numero complessivo degli elettori che hanno votato nella sezione, accertato ai sensi dell'articolo 37;

c) dichiara il risultato dello scrutinio, [distintamente per il Presidente della Regione e per il Consiglio regionale]⁸, e lo attesta nel verbale;

d) provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 49.

(Omissis)

(...)

ART. 49

(Formazione e trasmissione delle buste)

1. Il presidente:

a) forma la busta contenente le schede valide;[†]

b) forma la busta contenente:

1) una copia del verbale e le tabelle di scrutinio;[‡]

2) le schede deteriorate, le schede consegnate senza bollo dello scrutatore, le schede ritirate a elettori per artificioso indugio nel voto o perché non si sono recati nella cabina per esprimere il voto;

3) le schede bianche, le schede nulle, [le schede contenenti voti nulli per le liste e validi per il Presidente della Regione, le schede contenenti voti di preferenza nulli]⁹ e la documentazione relativa ai reclami;

4) le schede contenenti voti contestati per qualsiasi causa;

† Lettera modificata dall'art. 101, c. 1, lett. a, della l.r. 19/2013

‡ Numero modificato dall'art. 101, c. 1, lett. b, della l.r. 19/2013

⁸) Per il referendum consultivo il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione dichiara il risultato indicando il totale dei voti espressi: in senso favorevole (SI) o contrario (NO) al quesito referendario.

⁹) Le casistiche indicate tra parentesi non possono verificarsi nel caso del referendum consultivo.

- c) forma la busta contenente il verbale da depositare nella segreteria del comune.
2. Le buste sono sigillate con il bollo della sezione e la firma del presidente e di uno scrutatore.
3. Le buste di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasmesse, per il tramite del comune, [all'Ufficio centrale regionale]¹⁰. La busta di cui al comma 1, lettera c), è depositata nella segreteria del comune. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia del verbale depositato.

ART. 50

(Verbale dell'Ufficio elettorale di sezione)

1. Tutte le operazioni e le decisioni dell'Ufficio elettorale di sezione, dal momento della costituzione e fino alla dichiarazione dei risultati dello scrutinio, sono riportate nel verbale.
2. Il verbale, compilato in due esemplari, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili il presidente e il segretario.
3. Il verbale è firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti l'Ufficio e dai rappresentanti delle liste circoscrizionali presenti.

(Omissis) (...)

ART. 58

(Proclamazione dei consiglieri regionali)

3. Delle proclamazioni di cui all'articolo 54 e al presente articolo è data notizia al pubblico dal Presidente della Regione mediante avviso da pubblicare all'albo pretorio on line dei comuni della Regione.*

(Omissis) (...)

* Comma modificato dall'art. 31 della l.r. 26/2012

TITOLO VI

Regime delle spese

(Omissis) (...)

ART. 63

(Compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione)

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti gli importi dei compensi spettanti ai componenti degli Uffici elettorali di sezione e del seggio speciale.[†]
2. Gli importi stabiliti ai sensi del comma 1 possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta regionale, in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).[‡]
3. La liquidazione e il pagamento dei compensi sono anticipati dalle amministrazioni comunali e vengono rimborsati dall'Amministrazione regionale entro tre mesi dalla data delle elezioni. Ai fini della rendicontazione della spesa, i comuni presentano, nei termini stabiliti dalla struttura regionale competente in materia elettorale, una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del servizio economico e finanziario del comune attestante l'importo della spesa anticipata. L'Amministrazione regionale

[†] Comma modificato dall'art. 103, c. 1, lett. a, della l.r. 19/2013

[‡] Comma sostituito dall'art. 34 della l.r. 26/2012

^{**} Comma modificato dall'art. 103, c. 1, lett. b, della l.r. 19/2013

¹⁰⁾ In applicazione dell'art. 3, c. 3, della l.r. 18/2007, le buste sono trasmesse all'Adunanza dei Presidenti cui compete la somma dei voti e la proclamazione dei risultati del referendum.

le ha facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione in originale comprovante la spesa.^{**}

4. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, gli oneri relativi ai compensi ai componenti degli Uffici elettorali di sezione sono proporzionalmente ripartiti fra gli enti interessati e il rimborso dell'Amministrazione regionale è ridotto in misura corrispondente. In caso di elezioni provinciali, l'amministrazione provinciale interessata rimborsa ai comuni la quota di sua competenza.

5. I compensi previsti dal presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 53/1990, e successive modifiche, rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

(Omissis)

(...)

TITOLO VIII **Propaganda elettorale**¹¹

Capo I **Disciplina della propaganda elettorale**

ART. 71

(Manifesti di propaganda elettorale)

1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, l'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli spazi a ciò destinati in ogni comune. Tra i manifesti di propaganda elettorale sono compresi quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.
2. L'affissione è consentita ai candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali. Non è consentita l'affissione da parte di soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale con la propria candidatura.
3. In deroga al comma 1, sono consentite le affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. È consentita inoltre l'affissione di manifesti e di altri stampati di propaganda elettorale nelle sedi dei partiti e dei comitati elettorali, anche se visibili dall'esterno.
4. È vietata qualsiasi scritta o raffigurazione in luoghi visibili al pubblico.
5. Le affissioni di propaganda di cui al comma 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati.
6. Tutti gli stampati di propaganda elettorale devono indicare il nome del committente responsabile.

ART. 72

(Individuazione degli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale)

1. La giunta comunale, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, individua in ogni centro abitato con popolazione residente superiore

¹¹) In applicazione dell'art. 4, c. 1, della l.r. 18/2007, le facoltà riconosciute in materia di propaganda ai partiti e gruppi politici si intendono riferite ai gruppi consiliari costituiti nei consigli comunali dei comuni interessati alla modifica della circoscrizione.

* Comma sostituito dall'art.10, c. 51, lett. b), della l.r. 30.12.2014, n. 27

a 150 abitanti, gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali, all'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale scegliendoli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.

2. Il numero degli spazi per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione, è il seguente:

- a) da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- b) da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- c) da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
- d) da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;
- e) oltre 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50. *

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, nell'individuazione degli spazi deve essere garantito che, in ogni centro abitato con più di 150 abitanti, sia presente almeno uno spazio di propaganda elettorale e che i manifesti di propaganda siano chiaramente visibili dai cittadini.

4. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o il riquadro, il tabellone o il riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma 2.

5. Qualora la giunta comunale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a quarantotto ore, vi provvede mediante un commissario. Il commissario è scelto fra i dipendenti del comparto unico Regione-enti locali appartenenti alla categoria D. Al commissario spettano i rimborsi per le spese di viaggio nonché il compenso eventualmente stabilito dal provvedimento di nomina; i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione inadempiente.

ART. 73

(Assegnazione degli spazi di propaganda elettorale)

1. Il responsabile dell'ufficio elettorale di ciascun comune, entro i due giorni successivi al ricevimento della comunicazione relativa alle candidature ammesse, delimita gli spazi di propaganda elettorale e li ripartisce in un numero di sezioni corrispondente a quello dei candidati alla carica di Presidente della Regione e delle liste circoscrizionali ammesse.

2. Ciascuna sezione misura metri due di altezza per metri uno di base.

3. A ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione e a ciascuna lista circoscrizionale è assegnata una sezione.

4. Alla sezione assegnata al candidato alla carica di Presidente della Regione seguono immediatamente le sezioni assegnate alle liste circoscrizionali collegate al candidato stesso, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e secondo l'ordine di sorteggio effettuato ai sensi dell'articolo 21.

5. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni assegnate ai candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali.

ART. 74

(Propaganda figurativa, mobile e lancio di volantini)

1. A decorrere dal trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni è vietata la propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico. Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti e dei comitati elettorali.
2. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 1, sono vietati la propaganda luminosa mobile e il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.
3. Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, per un più agevole esercizio della propaganda è consentito l'allestimento di postazioni temporanee o mobili, sulle quali è ammessa l'esposizione di materiali di propaganda elettorale.

ART. 75

(Silenzio elettorale)

1. Nel giorno antecedente e in quelli della votazione sono vietati:
 - a) la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
 - b) la propaganda mobile figurativa e la distribuzione di volantini;
 - c) i comizi e le riunioni di propaganda elettorale.

ART. 76

(Sanzioni)

1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000 euro chiunque:
 - a) sottrae o distrugge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la diffusione;
 - b) stacca, lacera o rende comunque illeggibili i manifesti o gli altri stampati già affissi negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
 - c) non avendone titolo, affigge manifesti o altri stampati negli spazi destinati alla propaganda elettorale;
 - d) affigge manifesti o altri stampati di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati alla propaganda elettorale;
 - e) contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 71, 74 e 75.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche con riferimento ai manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 300 euro ad un massimo di 3.000 euro chiunque affigge manifesti e altri stampati di propaganda elettorale nelle sezioni assegnate ad altri candidati o altre liste. Ai fini dell'applicazione della sanzione, le affissioni effettuate su più sezioni del medesimo spazio sono considerate come un'unica violazione.
4. Il comune nel cui territorio è commessa la violazione provvede all'accertamento, alla notificazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste al comma 1 e al comma 3. Al comune spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni.

5. L'applicazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.

6. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono poste a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

(Omissis) (...)

TITOLO IX

Disposizioni finali

(Omissis) (...)

ART. 86

(Raccolta e divulgazione dei risultati elettorali)

1. La struttura regionale competente in materia elettorale organizza, nel pubblico interesse, la raccolta e la divulgazione delle notizie concernenti le elezioni e i risultati elettorali.

2. I comuni trasmettono alla struttura di cui al comma 1, secondo modalità e tempi stabiliti con specifiche istruzioni, le informazioni elettorali richieste. A tal fine, i presidenti degli Uffici elettorali di sezione assicurano la tempestiva trasmissione dei dati al comune.

(Omissis) (...)

ART. 89

(Rinvio normativo)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali per l'elezione della Camera dei deputati.

2. Per tutto quanto non previsto dal titolo VIII, nonché per la propaganda elettorale attraverso i mezzi di informazione e per ogni altra forma di propaganda elettorale, trova applicazione la normativa statale applicabile alla campagna elettorale per le elezioni politiche.

(Omissis) (...)

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ¹

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati.

(Omissis) (...)

TITOLO III Del procedimento elettorale preparatorio

(Omissis) (...)

ART. 35

(T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 24, comma 1°, secondo periodo e comma 2°, 3°, 4° e 5°, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 18, comma 1)

1. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai e i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

(Omissis) (...)

TITOLO IV Della votazione

(Omissis) (...)

ART. 44

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 33

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.
2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.
3. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.
4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.
5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.
6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

1) Le disposizioni del d.P.R. 361/1957 trovano applicazione nel procedimento dei referendum regionali consultivi ai sensi dell'art. 31 dalla l.r. 2.5.1988, n. 22. Ciò in via suppletiva ed in quanto le norme siano compatibili con le disposizioni della l.r. 18.12.2007, n. 28. Si pubblicano le principali norme ritenute riferibili al procedimento referendario.

7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

(Omissis)

(...)

TITOLO VII Disposizioni penali

ART. 94

Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 42

1. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000².

ART. 95

Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 44

1. Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000³.

ART. 96

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 69

1. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000⁴, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.*

2. La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

* Comma modificato dall'art. 11-quater del d.l. 8.6.1992, n. 306, convertito dalla l. 7.8.1992, n. 356

2) L'ammontare della multa è stato così elevato dall'art. 113, secondo comma, della l. 24.11.1981, n. 689. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

3) Si veda la nota n. 2.

4) L'ammontare della multa è stato così elevato dall'art. 3 della l. 12.7.1961, n. 603, e dall'art. 113, primo comma, della l. 689/1981. Inoltre, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

ART. 97

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 70

1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000⁵.

ART. 98

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 71

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000⁶.

ART. 99

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 72

1. Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000.⁷

2. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

ART. 100

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 74

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000⁸.

2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazio-

* Commi così sostituiti dall'art. 1, c. 1, lett. a) della l. 2.3.2004, n. 61.

5) Si veda la nota n. 4.

6) Si veda la nota n. 4.

7) Si veda la nota n. 4.

8) Si veda la nota n. 4.

ne del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2000 euro.*

3. [Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro e 2000 euro]⁹.*

ART. 101

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 75

1. Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se si sia usata violenza o minaccia, se si sia esercitata pressione, se si siano cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

2. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000^{10 11}, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

ART. 102¹²

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 76

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, si introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino a lire 400.000¹³.

2. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000^{14 15}.

ART. 103

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 77, e legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 43

1. Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000^{16 17}.

2. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000^{18 19}.

9) La Corte costituzionale, con sentenza 8-23 novembre 2006, n. 394 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

10) Si veda la nota n. 4.

11) Ai sensi dell'art. 24 del codice penale, l'entità della multa non può essere inferiore a euro cinquanta.

12) Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 28.8.2000, n. 274, la competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace. Per la misura delle sanzioni, si veda l'art. 52 del citato d.lgs. 274/2000.

13) La misura dell'ammenda è stata così elevata dall'art. 3 della l. 603/1961 e dall'art. 113, primo comma, della l. 689/1981.

14) Si veda la nota n. 13.

15) Si veda la nota n. 12.

16) Si veda la nota n. 2.

17) Si veda la nota n. 11.

18) Si veda la nota n. 2.

3. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000²⁰.

4. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000²¹.

ART. 104

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 78

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000^{22 23}. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000^{24 25}.

2. Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000²⁶.

3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.^{*}

4. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.[†]

5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000^{27 28}.

6. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000²⁹.[‡]

* Comma inserito dall'art. 17, c. 2, della l. 21.3.1990, n. 53

† Comma sostituito dall'art. 13, c. 1, della l. 16.1.1992, n. 15

‡ Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. o), del d.lgs. 20.12.1993, n. 534 e dall'art. 6, c. 33 della l. 21.12.2005, n. 270

19) Si veda la nota n. 11.
20) Si veda la nota n. 2.
21) Si veda la nota n. 4.
22) Si veda la nota n. 4.
23) Si veda la nota n. 11.
24) Si veda la nota n. 4.
25) Si veda la nota n. 11.
26) Si veda la nota n. 4.
27) Si veda la nota n. 4.
28) Si veda la nota n. 11.
29) Si veda la nota n. 4.

7. Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del [certificato elettorale]³⁰ è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000^{31 32}.

8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di [certificati elettorali]³³ è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000^{34 35}.

(Omissis) (...)

ART. 107

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 81

1. I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gli impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei [certificati]³⁶ che violano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000³⁷.

ART. 108

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 82

1. Salve le maggiori pene stabilite dall'articolo 104 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000³⁸. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

ART. 109

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 84

1. L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 43 od a quella di cui al quarto comma dell'articolo 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

ART. 110

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 85

1. L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000^{39 *}.

* Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. g), del d.lgs. 534/1993

(Omissis) (...)

30) Ai sensi del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale permanente.

31) Si veda la nota n. 4.

32) Si veda la nota n. 11.

33) Si veda la nota n. 30.

34) Si veda la nota n. 4.

35) Si veda la nota n. 11.

36) Si veda la nota n. 30.

37) Si veda la nota n. 4.

38) L'ammontare della multa è stato così elevato dall'art. 3 della l. 603/1961, e dall'art. 113, primo comma, della l. 689/1981. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 34, primo comma, lett. o), della citata legge 689/1981.

39) L'ammontare della sanzione è stato così elevato dall'art. 3 della l. 603/1961 e dall'art. 114, primo comma, della l. 689/1981, in relazione all'art. 113, primo comma, della medesima legge. La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, primo comma, della l. 689/1981.

ART. 111

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 86

1. Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

ART. 112

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 87

1. Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.*

* Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. r), del d.lgs. 534/1993 e dall'art. 6, c. 34 della l. 270/2005

ART. 113

T.U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 88

1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

(Omissis) (...)

3. Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

(Omissis) (...)

TITOLO VIII Disposizioni finali

(Omissis) (...)

† Articolo sostituito dall'art. 11 della l. 21.3.1990, n. 53

ART. 119 †

‡ Comma modificato dall'art. 3, c. 1, lett. t), del d.lgs. 534/1993

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni⁴⁰. ‡

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa⁴¹.

(Omissis) (...)

40) L'art. 1 della l. 30.4.1981, n. 178 ha esteso l'applicazione delle norme di cui all'art. 119 del d.P.R. 361/1957 alle elezioni comunali, provinciali e regionali. Il successivo art. 2 prevede che "Le somme corrisposte in base alla norma dell'art. 119 del d.P.R. 361/1957, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito".

41) L'art. 1 della l. 29.1.1992, n. 69, in sede di interpretazione autentica dell'art. 119, c. 2 del d.P.R. 361/1957, ha previsto che: "Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali".

Legge 25 maggio 1970, n. 352

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.¹

(Omissis) (...)

TITOLO V Disposizioni finali

(Omissis) (...)

ART. 51²

1. Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni della presente legge.
2. Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai referendum disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.
3. Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative all'oggetto del referendum.

(Omissis) (...)

1) Le disposizioni della l. 352/1970 trovano applicazione nel procedimento del referendum regionale consultivo per quanto non disciplinato dalla l.r. 2.5.1988, n. 22, e in quanto compatibili. Si pubblicano le principali norme ritenute riferibili a tale procedimento referendario.

2) La competenza per i reati previsti dal presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi del disposto dell'art. 4 del d.lgs. 28.8.2000, n. 274. Per la misura delle sanzioni si veda l'art. 52 del citato d.lgs 274/2000.

Altre norme applicabili

Legge 13 marzo 1980, n. 70

*Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*¹.

* Articolo sostituito dall'art. 3, c. 1, della l. 16.4.2002, n. 62

ART. 1² *

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfetario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfetario di euro 120.

(Omissis) (...)

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfetario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

(Omissis) (...)

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

- a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
- b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.

† Articolo sostituito dall'art. 11, c. 1, della l. 30.4.1999, n. 120

ART. 2³ †

1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, sempreché il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approva-

-
- 1) Ai sensi dell'art. 9, c. 2, della l. 21.3.1990, n. 53 "gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile a fini fiscali."
 - 2) Ai sensi dell'art. 2, c. 3 della l.r. 18/2007, al presidente e ai componenti degli uffici di sezione, per il referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali, spettano i compensi previsti in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.
 - 3) Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 18/2007, le operazioni che in applicazione della normativa vigente sono effettuate dagli uffici elettorali sovraordinati agli uffici di sezione, sono effettuate, in occasione del referendum consultivo in materia di circoscrizioni comunali, dall'Adunanza dei presidenti. La stessa è composta dai presidenti dei seggi costituiti nei comuni interessati. Gli onorari dei componenti sono quelli previsti per l'adunanza dei presidenti di seggio di cui all'art. 2, comma 1 della presente legge.

to con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

(Omissis)

(...)

Legge 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

(Omissis) (...)

ART. 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

(Omissis) (...)

ART. 9

(Omissis) (...)

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

(Omissis) (...)

Legge 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.

ART. 1

* Comma modificato dall'art. 8, c. 1, della l. 4.8.1993, n. 277

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al [certificato elettorale]¹, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.*

† Comma sostituito dall'art. 8, c. 2, della l. 277/1993

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.†

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

ART. 2

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A) al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384².

3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un

1) Per effetto dell'entrata in vigore del d.P.R. 8.9.2000, n. 299, il certificato elettorale è stato sostituito dalla tessera elettorale.

2) Il d.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, è stato abrogato dall'art. 32 del d.P.R. 24.7.1996, n. 503, ed il relativo simbolo sostituito con quello di cui all'allegato A) del citato d.P.R. n. 503.


secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

ART. 3

1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.

Nota all'articolo 2

L'allegato A) al regolamento di attuazione dell'art. 27 della l. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, approvato con d.P.R. 27.4.1978, n. 384, e richiamato dall'art. 2, c. 2, della l. 15.1.1991, n. 15, è stato sostituito con l'allegato A al d.P.R. 24.7.1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), e reca il seguente simbolo:



Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.

TITOLO I Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della tessera elettorale

ART. 1

Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.
2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

ART. 2

Caratteristiche della tessera elettorale

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto e può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.¹
2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:
 - a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;
 - b) luogo e data di nascita;
 - c) indirizzo;
 - d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;
 - e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione.
3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.
4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in

¹) I modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D sono stati sostituiti con decreto del Ministro dell'interno 16.11.2000.

avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno – Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli Uffici elettorali comunali.

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 3

Consegna della tessera elettorale

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.

2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.

3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.

4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

ART. 4

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.

2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica

all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.

4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.
5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.
6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.
7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

ART. 5

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della [legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318]².
2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma 1 sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

ART. 6

Nomina di un commissario

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

ART. 7

Impossibilità di consegna della tessera

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

ART. 8

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista dall'articolo

2) La l. 675/1996, il d.lgs. 135/1999 e il d.P.R. 318/1999 sono stati abrogati dall'art. 183 del d.lgs. 30.6.2003, n. 196. Si veda ora il citato d.lgs. 196/2003.

[2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191]³.

2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo [2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191]⁴.

3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

TITOLO II

Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle consultazioni elettorali referendarie, conseguenti alla istituzione della tessera elettorale permanente

^{*} Articolo abrogato dall'art. 1, c. 400, lett. g della l. 27.12.2013, n. 147

ART. 9^{*}

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

ART. 10

Voto dei degenti nei luoghi di cura

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

ART. 11

Annotazione del voto assistito

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

3) L'art. 2, c. 10, della l. 127/1997 è stato abrogato dall'art. 77, c. 1, del d.P.R. 28.12.2000, n. 445. Si veda ora l'art. 36 del d.P.R. 445/2000.

4) Si veda la nota n. 3.

ART. 12

Annotazione dell'esercizio del voto

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegna all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

(Omissis)

(...)

ART. 14

Norma di chiusura

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.


ART. 15

Norme abrogate

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico», del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: «stacca il tagliando» a: «in apposito plico», del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

(1ª parte)
(prevista dall'art. 2,
comma 1)

Modello di tessera elettorale


 Unione Europea
 Repubblica Italiana

TESSERA ELETTORALE

N. 000000000

Comune di _____

Cognome _____

Nome _____

Luogo e data di nascita _____

Data di rilascio _____ Il Sindaco/Il Commissario

Numero Tessera Elettorale _____ Iscritto nella lista elettorale della Sezione n. _____

Indirizzo della sezione _____

Indirizzo dell'elettore/elettica _____

Data di aggiornamento _____ Il Sindaco/Il Commissario

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.

Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.

In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età (art. 58, primo comma, della Costituzione).

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI

Circoscrizione o regione _____ Collegio _____

Parlamento europeo _____

Senato della Repubblica _____

Camera dei deputati _____

Regionali _____

Provinciali _____

Circoscrizionali _____

* Tabella sostituita con decreto del Ministro dell'interno 16.11.2000

Modello di tessera elettorale

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO


1 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	4 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	7 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	10 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	13 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	16 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE
2 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	5 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	8 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	11 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	14 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	17 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE
3 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	6 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	9 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	12 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	15 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	18 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE

(Omissis)

(...)

(1ª parte)
(prevista dall'art. 2,
comma 1)

Modello di tessera elettorale per i cittadini di altro stato membro dell'Unione Europea residente in Italia

 <p>TESSERA ELETTORALE</p> <p>N. 000000000</p>	<p style="text-align: center;">NOTA</p> <p>La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.</p> <p>Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">AVVERTENZE</p> <p style="text-align: center; margin: 0;"><i>Il titolare della presente tessera può esercitare il diritto di voto esclusivamente per le elezioni.</i></p> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 36/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.</p> <p>In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.</p> <p>In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.</p>
<p>CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI</p>	<p>Comune di _____</p> <p>Cognome _____</p> <p>Nome _____</p> <p>Luogo e data di nascita _____</p> <p>Data di rilascio _____ Il Sindaco/Il Commissario</p>
<p>Circoscrizione o regione _____ Collegio _____</p> <p>Parlamento europeo _____</p> <p>Circoscrizionali _____</p>	<p>Numero Tessera Elettorale _____ Iscritto/a nella lista elettorale della Sezione n. _____</p> <p>Indirizzo della sezione _____</p> <p>Indirizzo dell'elettore/elettice _____</p> <p>Data di aggiornamento _____ Il Sindaco/Il Commissario</p>

* Tabella sostituita con decreto del Ministro dell'interno 16.11.2000

Modello di tessera elettorale

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	4 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	7 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	10 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	13 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	16 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE
2 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	5 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	8 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	11 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	14 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	17 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE
3 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	6 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	9 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	12 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	15 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	18 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE

Decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49 ¹

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie.

ART. 1

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. *
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

* Comma modificato dall'art. 1, c. 400, lett. l), della l. 27.12.2013, n. 147

(Omissis)

(...)

¹) Convertito senza modifiche dalla l. 30.5.2008, n. 96